Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 del 12 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 12 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2825.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 61.15.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima Azienda agricola di Pomaia in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 214 *(N. C.)*					
Campo Pari	61	14	—	Seminativo	III	2	93	20	733 —
Podere Moscagne	60	17(p)	—	Id.	IV	12	83	14	1.924,71
Capannone	60	18	—	Bosco ceduo	III	0	04	00	2 —
Podere Palazzino	61	7	—	Seminativo	IV	0	30	10	45,15
Id.	61	10	—	Id.	V	7	45	90	634,02
Id.	61	11	—	Id.	V	2	40	80	204,68
Id.	61	12	—	Bosco ceduo	III	0	94	10	47,05
Campo Pari	61	13	—	Seminativo arborato	III	5	01	10	2.104,62
Id.	61	15	—	Vigneto	II	0	23	70	154,05
Podere Palazzino	61	16	—	Seminativo	III	2	54	50	636,25
Id.	61	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	50	0,46
Id.	61	18	—	Seminativo arborato	III	0	64	10	269,22
Id.	61	19	—	Vigneto	II	0	30	60	198,90
Id.	61	20	—	Seminativo	III	1	91	20	478 —
Id.	61	21	—	Id.	IV	3	03	10	454,65
Id.	61	22	—	Fabbricato rurale	—	0	46	20	—
Id.	61	23	—	Seminativo	II	0	36	20	144,80
Id.	61	24	—	Seminativo arborato	III	0	08	90	37,38
Id.	61	25	—	Seminativo	III	5	80	70	1.451,75
Id.	61	26	—	Pascolo cespugliato	II	1	65	40	21,50
Id.	61	27	—	Bosco ceduo	II	1	38	10	96,67
Id.	61	28	—	Seminativo	IV	1	55	00	232,50
Id.	61	29	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	50	2,67
Id.	61	30	—	Seminativo	IV	0	53	20	79,80
Id.	61	31	—	Id.	III	4	00	20	1.000,50
Id.	61	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	50	2,15
Id.	61	33	—	Canneto	II	0	12	50	40 —
Podere S. Luigi	62	18(p)	—	Seminativo	II	0	08	04	32,16
Campo Pari	62	19(p)	—	Id.	II	1	61	92	647,66
Id.	62	25	—	Id.	III	1	10	90	277,25
Id.	62	26(p)	—	Id.	V	1	38	04	117,34
				Totali		61	15	34	12.070,89

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Campo Pari » e « Podere del Palazzino », confina:

Nord: con parte del limite sud-est della particella 9 (foglio 60), con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 60), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo » (linea di frazionamento coincidente con una strada poderale), con il limite sud-ovest della particella 4 (foglio 61), con i limiti sud delle particelle 5 e 6 (foglio 61), con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 9 (foglio 61), con parte del limite sud della particella 29 (foglio 62);

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 18 e 19 (foglio 62), le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite sud della particella 19 (foglio 62), con parte del limite ovest della particella 24 (foglio 62), con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 62), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 28 (foglio 62);

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte, con i botri della Lespa e della Fossa;

Ovest: con parte del limite est della particella 20 (foglio 60), con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 60), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo ».

L'indennità di espropriazione è di L. 1.309.847,60 (unmilionetrecentonovemilaottocentoquarantasette e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2826.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima Tenuta di Fosini, con sede in Milano, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Tenuta di Fosini, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Tenuta di Fosini, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 25.93.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima Tenuta di Fosini, con sede in Milano, via Durini, 24, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 851 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Il Palazzetto	52	20	—	Bosco ceduo . . .	II	1	33	50	106,80
Id.	52	21	—	Seminativo	IV	1	92	40	250,12
Id.	52	22	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	10	0,92
Id.	52	23	—	Seminativo	IV	1	90	30	247,39
Id.	52	24	—	Pascolo arborato . .	unica	0	05	80	2,90
Id.	52	25	—	Bosco ceduo . . .	III	0	18	80	10,34
Id.	52	26	—	Seminativo . . .	IV	0	01	20	1,56
Id.	52	27	—	Fabbricato rurale .	—	0	04	90	—
Id.	52	28	—	Pascolo	I	0	17	70	6,73
Id.	62	82	—	Castagneto da frutto	II	2	27	50	261,63
Id.	62	83	—	Id. .	III	0	56	00	39,20
Id.	62	84	—	Pascolo cespugliato	unica	0	18	20	2,73
Id.	62	85	—	Seminativo	I	1	16	30	395,42
Id.	62	86	—	Castagneto da frutto	II	0	61	60	70,84
Id.	62	87	—	Fabbricato rurale	—	0	17	10	—
Id.	62	88	—	Seminativo	III	0	05	80	11,60
Id.	62	89	—	Castagneto da frutto	II	4	55	50	523,83
Id.	62	90	—	Id.	II	0	17	50	20,13
Id.	62	91	—	Id. . . .	II	1	40	60	161,69
Id.	62	92	—	Bosco ceduo .	III	0	89	70	49,33
Id.	62	106	—	Fabbricato rurale .	—	0	00	32	—
Id.	52	29	—	Bosco ceduo .	III	0	28	70	15,78
Id.	52	33	—	Seminativo arborato	III	1	23	60	370,80
Id.	52	36	—	Seminativo	IV	1	83	60	238,68
Id.	52	37	—	Seminativo arborato	III	0	49	10	147,30
Id.	52	38	—	Bosco ceduo	II	0	30	40	24,32
Id.	52	63	—	Pascolo	I	0	09	10	3,46
Id.	52	64	—	Fabbricato rurale	—	0	14	30	—
Id.	52	65	—	Seminativo . . .	V	0	58	80	38,22
Id.	52	66	—	Pascolo . . .	I	0	21	50	8,17
Id.	52	67	—	Bosco ceduo . .	II	0	20	60	16,48
Id.	52	68(p)	—	Id.	II	2	74	55	219,65
Id.	52	113	—	Pascolo arborato .	unica	0	02	40	1,20
					Totali . . .	25	93	47	3.247,22

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Il Palazzetto » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Capraterra e con il torrente Pavone;

Est, sud ed *ovest* con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Riscone;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Riscone e con un affluente di questo;

Sud: con la strada vicinale del Ponte;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 68 (foglio 52), la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente in parte con un affluente del torrente Riscone.

L'indennità di espropriazione è di L. 466.824,60 (quattrocentosessantaseimilaottocentoventiquattro e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2827.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « La Lustignana » Società anonima Immobiliare, con sede in Milano, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « La Lustignana » Società anonima Immobiliare, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di determinare il terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « La Lustignana » Società anonima Immobiliare, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 273.09.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Minitro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « La Lustignana» Società anonima Immobiliare, con sede in Milano, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 649 (N. C.)					
Montalto	196	11(p)	—	Pascolo cespugliato	unica	2	29	34	29,81
Id.	196	15	—	Pascolo	I	0	26	30	11,05
Id.	196	34	—	Id.	II	0	01	20	0,25
Id.	196	35	—	Seminativo	IV	2	55	90	230,31
Id.	196	36	—	Pascolo arborato	unica	0	25	00	6,26
Id.	196	37	—	Pascolo cespugliato	unica	0	35	70	4,64
Id.	196	38	—	Pascolo	I	1	07	70	45,23
Id.	196	39	—	Fabbricato rurale	—	0	21	40	—
Id.	196	40	—	Seminativo	IV	0	37	00	33,30
Id.	196	41	—	Bosco ceduo	IV	1	33	80	33,45
I Campi delle Perete	199	1	—	Vigneto	I	0	11	20	78,40
Id.	199	2	—	Seminativo	IV	0	17	80	16,02
Id.	199	3	—	Id.	IV	2	42	60	218,34
Id.	199	4	—	Pascolo cespugliato	unica	1	28	50	16,71
Id.	199	5	—	Seminativo arborato	III	0	66	50	206,15
Id.	199	6	—	Id.	III	1	46	60	454,46
Id.	199	7	—	Uliveto	III	0	64	00	192 —
Id.	199	8	—	Seminativo	IV	6	58	50	592,65
Id.	199	9	—	Bosco ceduo	III	0	06	40	3,01
Id.	199	11	—	Id.	III	2	64	00	124,08
Le Perete	199	15	—	Pascolo	I	0	36	80	15,46
Id.	200	1	—	Fabbricato rurale	—	0	06	10	—
Id.	200	2	—	Seminativo	IV	0	55	80	50,22
Id.	200	4	—	Pascolo	I	0	65	40	27,47
Le Sugherelle	200	53	—	Id.	I	0	14	80	6,22
Vetrica	201	47	—	Seminativo	III	3	08	00	616 —
Id.	201	48	—	Pascolo	I	0	01	70	0,71
Botrone	201	77	—	Id.	I	0	18	90	7,94
Id.	201	78	—	Seminativo	IV	0	25	30	22,77
Id.	201	79	—	Fabbricato rurale	—	0	09	40	—
La Fuceta	203	8	—	Seminativo	IV	0	98	60	88,74
Id.	203	10	—	Pascolo cespugliato	unica	0	33	40	4,34
Poggio Casale	203	11	—	Seminativo	III	3	98	00	796 —
Piagge di Ceneta	203	13	—	Id.	IV	2	02	70	182,43
Poggio Casale	203	16	—	Pascolo cespugliato	unica	0	67	50	8,78
Id.	203	17	—	Seminativo arborato	III	2	91	50	903,65
Piagge di Ceneta	203	18	—	Seminativo	IV	0	14	20	12,78
Id.	203	19	—	Id.	IV	2	20	50	198,45
Poggio di Casale	203	20	—	Id.	IV	0	40	50	36,45
Piagge di Ceneta	203	21	—	Bosco ceduo	IV	0	18	40	4,60
Id.	203	22	—	Seminativo arborato	III	1	32	70	411,37
Id.	203	23	—	Bosco ceduo	IV	0	07	90	1,98
Id.	203	24	—	Seminativo	IV	1	19	50	107,55
Poggio Casale	203	25	—	Bosco ceduo	III	0	54	70	25,71
Id.	203	26	—	Id.	III	0	12	80	6,02
Id.	203	27	—	Pascolo cespugliato	unica	0	50	60	6,58
Pratini	204	7	—	Seminativo	II	0	11	10	33,30
Id.	204	8	—	Seminativo arborato	III	0	45	70	141,67
Id.	204	9	—	Seminativo	III	1	60	40	320,80
San Luigi	204	10	—	Seminativo arborato	III	1	17	90	365,49
Id.	204	11	—	Fabbricato rurale	—	0	27	40	—
Id.	204	12	—	Seminativo	III	0	80	20	160,40
Id.	204	13	—	Bosco alto fusto	unica	0	46	20	36,96
Id.	204	14	—	Pascolo	I	0	56	40	23,69
Id.	204	15	—	Pascolo cespugliato	unica	0	25	60	3,33
Id.	204	16	—	Pascolo	II	0	28	70	6,03
Id.	204	34	—	Seminativo	II	0	23	40	70,20
I Campi	204	37	—	Bosco ceduo	IV	0	09	40	2,35
Pratini	204	38	—	Seminativo	III	0	15	50	31 —
Id.	204	40	—	Seminativo arborato	II	3	44	50	1.481,35
Id.	204	41	—	Bosco ceduo	IV	0	10	30	2,58

Segue *Partita catastale n.* 649 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Prattini	204	42	—	Pascolo	I	0	17	30	7,27
Id.	204	43	—	Fabbricato rurale	—	0	41	00	—
Id.	204	44	—	Seminativo	III	0	28	10	56,20
San Luigi	204	46	—	Id.	III	0	57	10	114,20
Id.	204	47	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	30	0,82
Id.	204	48	—	Id.	unica	0	03	40	0,44
Id.	204	49	—	Seminativo	III	2	76	30	552,60
Id.	204	50	—	Pascolo cespugliato	unica	0	21	20	2,76
Id.	204	51	—	Seminativo arborato	III	0	01	80	5,38
Id.	204	52	—	Bosco ceduo	III	0	02	70	1,27
Id.	204	53	—	Pascolo cespugliato	unica	0	07	80	1,01
Id.	204	54	—	Seminativo arborato	III	0	86	30	267,53
Id.	204	56	—	Seminativo	IV	0	11	60	10,44
Id.	204	69	—	Bosco ceduo	IV	0	01	70	0,43
I Campi	204	70	—	Id	IV	0	01	60	0,40
San Luigi	204	71	—	Seminativo	IV	2	09	50	188,55
Botrona	204	94	—	Bosco ceduo	IV	0	01	10	0,28
Id.	204	95	—	Pascolo cespugliato	unica	0	10	20	1,33
Id.	204	96	—	Bosco ceduo	IV	0	02	60	0,65
Id.	204	97	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	10	0,66
Id.	204	98	—	Bosco ceduo	III	0	02	40	1,13
Id.	204	99	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	10	0,79
I Campi	204	100	—	Bosco ceduo	IV	0	08	40	2,10
Id.	204	101	—	Seminativo	IV	0	37	10	33,39
Le Piagge	204	132	—	Bosco ceduo	III	0	32	30	15,18
Id.	204	133	—	Id.	III	0	29	20	13,72
Id.	204	134	—	Seminativo	III	0	22	60	45,20
Id.	204	135	—	Pascolo	I	0	01	60	0,67
Id.	204	136	—	Uliveto	III	2	23	00	669 —
Id.	204	137	—	Pascolo arborato	unica	0	01	90	0,48
Id.	204	138	—	Bosco ceduo	IV	0	02	70	0,68
Id.	204	139	—	Id.	IV	0	02	60	0,65
Id.	204	140	—	Seminativo	III	0	43	90	87,80
Id.	204	141	—	Bosco ceduo	III	0	04	10	1,93
Id.	204	142	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	70	0,35
I Poggiarelli	205	116	—	Uliveto	II	1	16	60	466,40
Id.	205	124	—	Id.	II	0	74	60	298,40
Pian di Cornia	205	137	—	Seminativo	III	1	55	50	311 —
Maria Teresa	205	140	—	Uliveto	II	1	57	60	630,40
Id.	205	142	—	Seminativo	III	1	56	20	312,40
Id.	205	143	—	Corte rur. unit. al n. 144	—	0	11	30	—
Id.	205	144	—	Fabbr. rur. con la corte n. 143	—	0	15	80	—
Id.	205	145	—	Uliveto	I	0	09	70	53,35
Id.	205	146	—	Id.	II	0	68	60	274,40
Id.	205	147	—	Seminativo arborato	III	0	82	00	254,20
Id.	205	148	—	Id.	III	0	05	40	16,74
Id.	205	149	—	Seminativo	III	0	23	40	46,80
Id.	205	150	—	Pascolo	I	0	24	00	10,08
Id.	205	151	—	Seminativo	III	2	41	30	482,60
Id.	205	152	—	Bosco ceduo	IV	2	39	00	59,75
Aia di Porcile	205	153	—	Fabbricato rurale	—	0	38	90	—
Id.	205	154	—	Pascolo cespugliato	unica	0	57	80	7,51
Maria Teresa	205	155	—	Seminativo	III	0	27	80	55,60
Pian di Cornia	205	156	—	Incolto produttivo	II	1	87	80	4,70
Maria Teresa	205	157	—	Bosco ceduo	III	1	03	70	48,74
Id.	205	158	—	Seminativo	III	1	10	90	221,80
Id.	205	159	—	Bosco ceduo	III	0	02	00	0,94
Aia di Porcile	205	160	—	Seminativo	IV	0	61	70	55,53
Id.	205	161	—	Id	IV	3	78	10	340,29
Pian di Cornia	205	162	—	Pascolo arborato	unica	0	01	90	0,48
Id.	205	163	—	Seminativo	III	0	36	00	72 —
Quercenne	206	2	—	Pascolo cespugliato	unica	0	11	20	1,46
Id.	206	3	—	Seminativo arborato	IV	2	14	80	375,90
Id.	206	4	—	Fabbr. rur. con la corte n. 5	—	0	22	10	—
Id.	206	5	—	Corte rur. al n. 4	—	0	10	50	—
Id.	206	7	—	Seminativo	IV	2	48	20	223,38
Id.	206	8	—	Id.	IV	3	67	20	330,48
Id.	206	9	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	80	1,92
Id.	206	10	—	Id	unica	0	11	10	1,44
Id.	206	11	—	Seminativo	IV	2	68	60	241,74

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 649 (*N. C.*)					
Quercenne . . .	206	12	—	Bosco ceduo	IV	0	10	30	2,58
San Marco .	206	13	—	Id.	III	0	35	40	16,64
Id. .	206	14	—	Pascolo cespugliato . . .	unica	0	60	80	7,90
Id.	206	15	—	Vigneto	II	0	12	70	69,85
Id.	206	16	—	Corte rur. unita al n. 18 .	—	0	14	50	—
Id.	206	17	—	Bosco ceduo	II	0	08	20	5,74
Id.	206	18	—	Fabbr. rur. con la corte n. 16	—	0	27	30	—
Id.	206	20	—	Pascolo cespugliato	unica	0	35	60	4,63
Id.	206	21	—	Pascolo .	I	0	28	00	11,76
Id.	206	22	—	Pascolo cespugliato .	unica	0	36	50	4,75
Id.	206	24	—	Seminativo . .	IV	1	37	40	123,66
Id.	206	25	—	Seminativo arborato . .	III	5	63	70	1.7.7,47
Id.	206	26	—	Seminativo . . .	IV	0	63	30	56,97
Id.	206	27	—	Pascolo	II	0	15	60	3,28
Id.	206	28	—	Bosco ceduo	IV	0	00	72	0,18
Id.	206	29	—	Seminativo	IV	0	02	00	1,80
Id.	206	30	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	10	0,66
Id.	206	31	—	Seminativo	IV	11	21	50	1.009,35
Id.	206	32	—	Id.	III	0	04	10	8,20
Id.	206	33	—	Pascolo	I	0	17	80	7.48
Id.	206	34	—	Bosco ceduo	III	2	86	30	134,56
Id. .	206	35	—	Pascolo cespugliato . .	unica	0	34	20	4,45
Id.	206	36	—	Bosco alto fusto	unica	0	25	20	20.16
Id.	206	37	—	Bosco ceduo	III	4	22	90	198.76
Id.	206	38	—	Pascolo cespugliato	unica	0	58	30	7,58
Le Pescine .	206	58	—	Pascolo	I	0	66	40	27.89
San Marco	206	61	—	Bosco ceduo	IV	0	06	30	1,58
Le Piagge .	207	4	—	Seminativo	IV	1	94	50	175,05
Id.	207	5	—	Pascolo	I	0	01	60	0,67
Id.	207	6	—	Seminativo	IV	0	17	40	15,66
S. Elena	207	8	—	Pascolo	I	0	40	20	16,88
Terre Nuove .	207	22	—	Seminativo	IV	0	17	30	15,57
Id. .	207	23	—	Seminativo arborato	III	0	43	50	134,85
S. Elena .	207	24	—	Seminativo	IV	10	00	80	900,72
Id. .	207	25	—	Bosco ceduo	III	1	07	50	50,52
Id.	207	26	—	Fabbricato rurale	—	0	18	60	—
Id.	207	27	—	Bosco ceduo	IV	0	04	70	1,18
Id. .	207	28	—	Pascolo	I	0	10	80	4,54
Id.	207	30	—	Bosco ceduo	IV	0	04	90	1,23
Id.	207	31	—	Seminativo arborato	III	2	73	10	846,61
Id. .	207	32	—	Pascolo	I	0	29	00	12,18
La [illegible]neta	208	2	—	Seminativo	IV	1	47	80	133,02
Id. .	208	3	—	Pascolo	I	0	20	90	8,78
Quercenne	208	6	—	Bosco ceduo	II	0	22	40	15,68
Id. .	208	7	—	Pascolo	I	2	04	90	86,06
Id.	208	8	—	Id.	II	0	08	80	1,85
Le Fosse	208	9(p)	—	Bosco ceduo	II	1	39	07	97,35
Id.	208	10(p)	—	Seminativo	IV	2	45	70	221,13
Id.	208	11	—	Id.	IV	0	42	50	38,25
Id.	208	12	—	Pascolo	I	0	59	60	25,03
Id.	208	14	—	Bosco ceduo	IV	0	62	50	15.63
Id.	208	15	—	Seminativo	IV	0	34	40	30,96
Id. .	208	16	—	Uliveto	III	2	30	60	691,80
Id. .	208	17	—	Seminativo . . .	III	1	22	50	245 —
Id.	208	18	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	10	0,40
Id.	208	19	—	Bosco ceduo . . .	III	0	09	60	4,51
Id.	208	21	—	Uliveto	II	0	25	20	100,80
Id. .	208	23	—	Seminativo	III	0	04	50	9 —
Id. .	208	24	—	Bosco ceduo	III	0	65	20	30,64
Id.	208	25	—	Uliveto	III	0	94	50	283,50
Id.	208	26	—	Fabbricato rurale	—	0	16	90	—
Id.	208	27	—	Seminativo arborato . . .	IV	1	20	00	210 —
Id.	208	28	—	Pascolo cespugliato . . .	unica	0	03	70	0,48
Id.	208	29	—	Bosco ceduo . . .	IV	0	13	70	3,43
Id. .	208	30	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	10	0,40
Debbio al Fico	208	39	—	Seminativo	IV	1	13	10	101,79
Le Fosse	208	41	—	Id.	IV	0	95	20	85,68
Debbio al Fico	208	42	—	Seminativo arborato . . .	IV	1	64	10	287,18
Id.	208	43	—	Id.	IV	0	66	40	116,20
Id.	208	44	—	Bosco ceduo	III	0	07	20	3,38

Segue *Partita catastale n.* 649 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Debbio al Fico	208	45	—	Pascolo	I	0	03	00	1,26
Id.	208	46	—	Seminativo arborato	IV	0	39	50	69,13
Id.	208	47	—	Vigneto	II	0	31	00	170,50
Id.	208	48	—	Seminativo	IV	0	24	30	21,87
Id.	208	57	—	Id.	IV	0	63	40	57,06
Id.	208	58	—	Seminativo arborato	IV	0	20	70	36,23
Id.	208	59	—	Id.	IV	1	20	00	210 —
Le Piagge	209	1	—	Seminativo	IV	0	09	00	8,10
Id.	209	2	—	Bosco ceduo	IV	0	82	90	20,73
Id.	209	3	—	Seminativo	III	1	98	70	397,40
Id.	209	4	—	Bosco ceduo	III	0	39	10	18,38
Id.	209	5	—	Id.	IV	0	29	20	7,30
Id.	209	6	—	Seminativo	III	0	54	00	108 —
Id.	209	7	—	Bosco ceduo	III	0	11	40	5,36
Id.	209	8	—	Pascolo	I	0	07	40	3,11
Id.	209	9	—	Seminativo	III	0	18	80	37,60
Id.	209	10	—	Id.	III	1	09	00	218 —
Id.	209	11	—	Pascolo	I	0	13	10	5,50
Id.	209	15	—	Seminativo arborato	III	0	14	80	45,88
Id.	209	16		Seminativo	III	0	56	30	112,60
Id.	209	17	—	Uliveto	II	0	21	10	84,40
Id.	209	18	—	Pascolo arborato	unica	0	03	90	0,98
Id.	209	19	—	Id.	unica	0	01	60	0,40
Le Fosse	209	20	—	Bosco ceduo	III	1	30	80	61,48
Id.	209	21	—	Seminativo	III	4	07	90	815,80
Id.	209	22	—	Bosco ceduo	III	0	09	60	4,51
Id.	209	23	—	Id.	III	0	11	00	5,17
Aia al Porcile	209	24	—	Seminativo	II	3	95	20	1.185,60
Id.	209	25	—	Id.	III	5	63	50	1.127 —
Id.	209	26	—	Pascolo cespugliato	unica	0	55	50	7,22
Gallello	209	27	—	Seminativo	III	0	21	00	42 —
Id.	209	28	—	Uliveto	II	1	70	60	682,40
Id.	209	29	—	Fabbricato rurale	—	0	24	10	—
Id.	209	30	—	Seminativo	III	0	59	30	118,60
Id.	209	31	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
Id.	209	32	—	Seminativo arborato	III	1	03	40	320,54
Id.	209	33	—	Seminativo	III	0	24	60	49,20
Id.	209	34	—	Pascolo cespugliato	unica	1	22	80	15,96
Id.	209	35	—	Seminativo	III	2	34	40	468,80
Id.	209	36	—	Seminativo arborato	III	1	78	50	553,35
Id.	209	37	—	Bosco ceduo	IV	0	05	80	1,45
Id.	209	38	—	Id.	IV	0	04	20	1,05
Pian di Cornia	209	44	—	Seminativo	III	0	29	40	58,80
Id.	209	45	—	Pascolo arborato	unica	0	57	20	14,30
Id.	209	46	—	Id.	unica	0	04	20	1,05
Le Querciole	209	47	—	Bosco ceduo	IV	0	20	40	5,10
Id.	209	48	—	Id.	III	0	05	70	2,68
Id.	209	49	—	Id.	IV	0	17	20	4,30
Id.	209	50	—	Seminativo	III	4	89	80	979,60
Id.	209	51	—	Id.	III	0	59	30	118,60
Id.	209	52	—	Fabbr. rur. con il n. 53	—	0	34	40	—
Id.	209	53	—	Corte rur. unita al n. 52	—	0	01	90	—
Pian del Frano	209	54	—	Seminativo arborato	III	1	94	00	601,40
Id.	209	55	—	Pascolo arborato	unica	0	03	60	0,90
Id.	209	56	—	Id.	unica	0	05	90	26,48
Le Querciole	209	62	—	Bosco ceduo	III	1	57	30	73,93
Pian del Frano	209	63	—	Seminativo arborato	III	1	55	20	481,12
Id.	209	64	—	Uliveto	III	0	78	70	236,10
Id.	209	65	—	Pascolo arborato	unica	0	05	30	1,33
Id.	209	66	—	Seminativo	II	5	63	60	1.690,80
La Selvina	209	82	—	Seminativo arborato	IV	0	19	00	33,25
Id.	209	83	—	Uliveto	III	0	55	40	166,20
Id.	209	84	—	Seminativo	IV	0	09	30	8,37
Id.	209	85	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	30	0,30
Id.	209	86	—	Bosco ceduo	IV	0	07	40	1,85
Id.	209	87	—	Seminativo	IV	1	15	40	103,86
Id.	209	88	—	Seminativo arborato	IV	0	60	10	105,18
Id.	209	107	—	Id.	III	1	14	20	354,02
Id.	209	110	—	Bosco ceduo	III	0	03	50	1,64
Id.	209	111	—	Id.	IV	0	02	70	0,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 649 (*N. C.*)					
La Selvina	209	112	—	Bosco ceduo	III	0	18	10	8,51
La Frassinaia	210	1	—	Id.	IV	0	13	80	3,45
Id.	210	2	—	Seminativo	IV	3	07	30	276,57
Id.	210	3	—	Pascolo cespugliato	unica	0	13	30	1,73
Id.	210	4	—	Seminativo	IV	2	01	00	180,90
Id.	210	5	—	Bosco ceduo	IV	0	52	40	13,10
Id.	210	6	—	Pascolo	I	0	06	10	2,56
Id.	210	7	—	Bosco ceduo	IV	0	64	10	16,03
Id.	210	8	—	Seminativo	IV	1	43	20	128,88
Id.	210	11	—	Bosco ceduo	IV	1	32	00	33 —
Id.	210	12	—	Pascolo	I	0	22	50	9,45
Id.	210	13	—	Bosco ceduo	III	1	89	00	88,83
Id.	210	14	—	Seminativo	III	1	71	90	343.80
Id.	210	15	—	Id.	IV	0	30	60	27.54
Id.	210	16	—	Pascolo cespugliato	unica	0	28	40	3,69
Id.	210	17	—	Bosco alto fusto	unica	0	81	70	65,36
Id.	210	19	—	Pascolo cespugliato	unica	0	20	30	2,64
Aia al Colle	211	23	—	Bosco ceduo	III	0	17	90	8,41
Id.	211	24	—	Seminativo	IV	1	59	60	143,64
Id.	211	25	—	Vigneto	I	0	15	00	105 —
Id.	211	26	—	Fabbricato rurale	—	0	38	50	—
Id.	211	27	—	Uliveto	II	1	91	90	767,60
Id.	211	28	—	Pascolo	II	0	23	50	4,94
Id.	211	29	—	Seminativo	III	0	03	10	6,20
Id.	211	30	—	Id.	III	0	06	30	12.60
Id.	211	51	—	Pascolo	I	0	29	20	12.26
Id.	211	52	—	Seminativo	IV	6	32	80	569,52
Id.	211	53	—	Pascolo	I	0	48	40	20,33
Id.	211	54	—	Id.	I	0	09	00	3,78
Id.	211	55	—	Id.	I	0	50	10	21,04
Id.	211	57	—	Bosco alto fusto	unica	2	77	30	221,84
Il [illegible]rdiano	211	58	—	Seminativo	IV	0	25	90	23,31
Id.	211	59	—	Bosco alto fusto	unica	0	93	60	74.88
Aia al Colle	211	64	—	Bosco ceduo	IV	0	21	40	5,35
Id.	211	65	—	Id.	IV	0	16	40	4,10
I Felc·ai	211	66	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	50	0,20
Id.	211	67	—	Bosco ceduo	III	0	02	30	1,08
San Marco	206	19	—	Seminativo	IV	1	95	30	175.77
La Luceta	203	7(p)	—	Bosco ceduo	II	0	40	50	28,35
Poggio Casale	203	12	—	Id.	II	2	48	70	174,09
Piagge di Ceneta	203	14(p)	—	Id.	III	1	91	70	90,10
Poggio Casale	203	28(p)	—	Id.	II	0	37	40	26,18
				Totali .		273	09	23	40.183,24

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «I Campi delle Perete» confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 33 (foglio 196), con il limite sud della particella 1 (foglio 196), con la linea di frazionamento, coincidente con una strada vicinale, operato sulla particella 11 (foglio 196), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 14 (foglio 196);

Est: con il botro Montauto, con un breve tratto del limite ovest della particella 31 (foglio 196), con parte del limite nord della particella 32 (foglio 196), con la strada comunale di Canneto, con la maggior parte del limite ovest della particella 54 (foglio 200);

Sud-ovest con il botro delle Perete;

Ovest: con parte del limite est delle particelle 13 (foglio 199) e 33 (foglio 196);

2° Accorpamento in località «S. Marco» confinante:

Nord: con parte del limite della particella 7 (foglio 203), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 e 28 (foglio 203), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest della particella 28 (foglio 203), con il botro delle Piagge di Cerreta, con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 203) la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il botro del Pulledro, con il limite sud della particella 15 (foglio 203), con un breve tratto del botro di cinta, con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 208) coincidente in parte con il botro di cinta, con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 208), con una strada vicinale coincidente con parte del limite nord-est della particella 3 (foglio 207) e con il limite nord della particella 1 (foglio 207), con i limiti nord ed ovest della particella 23 (foglio 206), con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della fonte al Gesso;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite amministrativo del comune di Monteverdi coincidente con il botro del Guardigiano, con il botro San Marco, con il limite est della particella 1 (foglio 206), con un breve tratto della strada vicinale di Quercenne, con parte del limite sud della particella 7 (foglio 203), nuovamente con un breve tratto della strada vicinale di Quercenne, con parte del limite est della particella 7 (foglio 203) e, con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite della suddetta particella;

3° Accorpamento in località « Aia al Colle » confinante:

Nord: con il limite sud della particella 3 (foglio 207) e con una strada vicinale coincidente con parte del limite est di detta particella, con il limite di proprietà;

Est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località « Galletto » e « Maria Teresa », confinante:

Nord: con il limite sud-est della particella 3 (foglio 204), con la strada vicinale di Migliarino e con il limite di proprietà coincidente in parte con detta strada, con parte del limite ovest della particella 31 (foglio 201);

Est: con parte del limite ovest della particella 31 (foglio 201), con il limite di proprietà (esclusa la particella 18 del foglio 204) coincidente in parte con il botro Maria-Teresa, con il limite sud della particella 30 (foglio 205), con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fiume Cornia e con la strada vicinale Aia al Porcile;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Pian del Frasso e con la strada vicinale della Querciola;

Ovest: con il limite di proprietà, con il limite est della particella 13 (foglio 208), con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 208), la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella, con il limite est delle particelle 5 e 1 (foglio 208), con il limite di proprietà, con parte del limite sud della particella 31 (foglio 204) e con parte del limite est della particella 32 (foglio 204).

Dall'accorpamento descritto sono esclusi dall'esproprio tre appezzamenti di terreno non di proprietà, dei quali due sono distinti al foglio 209 ed uno al foglio 208.

5° Accorpamento in località « Le Piagge » confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 9 (foglio 208);

Est: con il limite ovest delle particelle 13 e 31 (foglio 208), con il limite di proprietà;

Sud ed *ovest*: con parte del limite est della particella 3 (foglio 207).

L'indennità di espropriazione è di L. 3.516.877,17 (tremilionicinquecentosedicimilaottocentosettantasette e centesimi 17) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2828.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Immobiliare Agricola - Società anonima, con sede in Firenze, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Immobiliare Agricola Società anonima, con sede in Firenze, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Immobiliare Agricola Società anonima, con sede in Firenze, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 55.66.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Immobiliare Agricola - Società anonima, con sede in Firenze, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 606 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Vigna Nuova	8	42	—	Bosco ceduo	IV	0	67	90	25,80
Tizzonaia	11	1	—	Seminativo	IV	4	68	60	609,18
Id.	11	2	—	Pascolo	I	0	30	10	11,44
Id.	11	4	—	Seminativo	IV	1	50	10	195,13
Id.	11	7	—	Pascolo arborato	unica	0	19	90	9,95
Belloria	11	9(p)	—	Bosco ceduo	IV	4	38	18	166,51
Id.	11	10	—	Id.	IV	0	18	50	7,03
Id.	11	11(p)	—	Seminativo	III	4	35	42	870,83
Tizzonaia	11	17	—	Seminativo arborato	III	0	40	30	120,90
La Palazzina	11	18	—	Seminativo	III	0	67	20	134,40
Id.	11	20	—	Bosco ceduo	III	0	16	50	9,08
Tizzonaia	11	21	—	Id.	III	0	04	00	2,20
Id.	11	22(p)	—	Seminativo	III	1	04	20	208,40
Id.	11	24	—	Bosco ceduo	V	0	04	10	0,78
Belloria	11	38	—	Seminativo	III	0	49	10	98,20
Id.	11	54	—	Bosco ceduo	III	0	03	80	2,09
Tizzonaia	11	62	—	Seminativo	III	0	41	00	82 —
Id.	11	63(p)	—	Castagneto da frutto	III	0	45	32	31,72
Id.	11	65	—	Seminativo	III	0	67	00	134 —
Ponte sul Ritrentine	11	67	—	Bosco ceduo	IV	0	73	30	27,85
Belloria	11	72(p)	—	Bosco ceduo	IV	0	63	32	24,06
Id.	11	82	—	Id.	III	0	55	20	30,36
Ponte sul Ritrentine	11	101	—	Pascolo	II	0	12	90	1,81
Id.	11	105	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	70	1 —
Id.	11	107	—	Bosco ceduo	IV	0	06	60	2,51
Tizzonaia	11	110	—	Id.	IV	0	56	30	21,39
Id.	11	115	—	Pascolo cespugliato	unica	0	50	00	7,50
Id.	11	121	—	Castagneto da frutto	III	0	02	60	1,82
La Palazzina	11	133	—	Id.	III	0	22	80	15,96
Tizzonaia	11	3	—	Bosco ceduo	IV	0	54	40	20,67
Id.	11	8	—	Id.	IV	1	60	60	61,03
La Palazzina	11	89(p)	—	Id.	II	2	50	00	200 —
Vigna Nuova	8	41	—	Seminativo	IV	5	59	60	727,48
Ponte sul Ritrentine	11	103	—	Pascolo	II	0	04	00	0,56
Botro di Capitozzo	8	23	—	Id.	I	1	36	70	51,95
Costrinieri	8	27	—	Seminativo	IV	4	42	70	575,51
Id.	8	30	—	Seminativo arborato	III	0	54	00	162 —
Id.	8	31	—	Seminativo	IV	2	46	80	320,84
Id.	8	32	—	Pascolo	I	0	03	00	1,14
Id.	8	33	—	Fabbricato rurale	—	0	23	20	—
Id.	8	34	—	Pascolo	I	0	08	10	3,08
Id.	8	36	—	Id.	I	0	23	40	8,89

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 606 (*N. C.*)					
Fonte della Spineta	8	37	—	Fabbricato rurale	—	0	00	40	—
Vigna Nuova	8	39	—	Seminativo arborato	III	0	02	20	6,60
Costrinieri	8	69	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	30	2,29
Id.	8	70	—	Seminativo	III	0	79	20	158,40
Id.	8	71	—	Seminativo	IV	0	86	70	112,71
Capitozzo	8	73	—	Bosco ceduo	V	0	17	00	3,23
Id.	8	74	—	Id.	V	0	06	00	1,14
Id.	8	76	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	70	1,30
Botro di Capitozzo	8	77	—	Bosco ceduo	IV	0	02	40	0,91
Id.	8	78	—	Pascolo	II	0	12	40	1,74
Id.	8	80	—	Id.	II	0	12	10	1,69
Id.	8	85	—	Pascolo cespugliato	unica	0	32	40	4,86
Costrinieri	8	87	—	Seminativo	III	2	90	90	581,80
Id.	8	91	—	Id.	III	0	12	60	25,20
Id.	8	28(p)	—	Id.	III	0	87	90	175,80
Id.	8	82(p)	—	Bosco ceduo	IV	0	40	73	15,48
Vigna Nuova	8	40(p)	—	Id.	IV	0	76	05	28,90
Id.	8	43	—	Seminativo	IV	1	51	60	197,08
Id.	8	100	—	Id.	IV	1	65	80	215,54
Ponte della Spineta	8	38(p)	—	Bosco ceduo	V	0	78	94	15 —
					Totali	55	66	76	6.536,72

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pod. Costrinieri » distinto a nuovo catasto al foglio 8, confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 82, con il limite sud della particella 67, con un tratto del botro di Capitozzo, con parte del limite sud della particella 72;

Est: con parte del limite sud della particella 72, con la linea del frazionamento operato sulla particella 28, la cui parte est rimane alla ditta, con la strada comunale Guardagnello;

Sud: con parte del limite nord della particella 38, con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta, e nuovamente con il limite nord della particella 38;

Ovest: con parte del limite nord della particella 38, con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 82 la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella.

2° Accorpamento in località « Vigna Nuova », confinante:

Nord-ovest: con il torrente Ritretine, con il limite sud e con parte del limite est della particella 40 (foglio 8), con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est della suddetta particella;

Est: con il limite amministrativo della provincia di Siena;

Sud: con il limite di proprietà, con parte del limite sud e con il limite est della particella 71 (foglio 11), con la linea del frazionamento operato sulla particella 72 (foglio 11), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada Bellaria, con parte del limite nord della particella 37 (foglio 11), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 11), le cui parti ovest e sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 12 (foglio 11), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 11 e 9 (foglio 11), le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 31 (foglio 11), con la strada comunale Guardagnello;

Ovest: con la strada comunale Guardagnello, con parte del limite est delle particelle 109 e 6 (foglio 11), con il torrente Ritretine.

3° Accorpamento in località « Tizzonaia » distinto a nuovo catasto al foglio 11 confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 15, con il limite sud delle particelle 16 e 5;

Est: con parte del limite ovest della particella 6, con la linea del frazionamento operato sulla particella 22, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud della particella 61, con la linea del frazionamento operato sulla particella 63, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest della particella 89, e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Pertiche;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.833.745,29 (unmilioneottocentotrentatremilasettecentoquarantacinque e cent. 29) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2829.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto;

Udito il parere in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare Agricola e Forestale, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 126.83.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territrio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 51. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano, (S.I.A.F.), in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2041 (N. C.)									
Querce secche	111	40	—	Vigneto	I	0	33	80	287,30
Id.	111	41	—	Seminativo arborato	IV	1	40	00	336 —
Id.	111	42	—	Seminativo	IV	0	85	10	123,40
La Zanca	111	44	—	Pascolo cespugliato	II	2	89	50	57,90
Id.	111	45	—	Id.	II	0	24	20	4,84
Pagliaiole	111	46	—	Seminativo	III	0	02	50	5,50
Id.	111	47	—	Pascolo arborato	unica	0	15	70	11,78
Id.	111	48	—	Seminativo	IV	0	24	60	35,67
Id.	111	49	—	Id.	IV	0	18	30	26,53
Id.	111	50	—	Fabbricato rurale	—	0	15	20	—
Le Piane	111	51	—	Pascolo cespugliato	II	2	24	30	44,86
Campo Mandrie . .	111	52	—	Bosco ceduo	III	0	98	10	88,29

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2041 (*N. C.*)					
Campo Mandrie	111	53	—	Seminativo	III	9	44	40	2.077,68
Pag[illegible]iole	111	54	—	Id.	IV	0	84	20	122,09
Id.	111	55	—	Uliveto	III	0	90	90	363,60
Id.	111	56	—	Bosco ceduo	II	14	48	50	1.7[illegible]8,20
Id.	111	57	—	Pascolo cespugliato	II	1	35	10	27,02
La Zanca	111	59	—	Seminativo	IV	3	00	40	435,58
Id.	111	60	—	Bosco ceduo	III	1	06	90	96,21
Pagliaiole	111	61	—	Seminativo	III	7	88	80	1.735,33
Le Piane	111	62	—	Id.	III	3	15	90	694,98
Campo Bolzi	111	63	—	Id.	III	3	45	80	817,93
Le Piane	111	64	—	Pascolo	unica	0	21	00	8.60
Id.	111	65	—	Fabbricato rurale	—	0	36	30	—
Id.	111	66	—	Seminativo	II	2	33	80	748,16
Id.	111	67	—	Id.	IV	9	77	20	1.416,94
Id.	111	68	—	Pascolo	unica	0	29	70	12,18
Id.	111	69	—	Seminativo	IV	6	36	40	922,78
Sco[illegible]aia	111	70	—	Id.	III	0	41	60	9[illegible],52
Id.	111	71	—	Id.	III	0	18	20	40,04
Id.	111	72	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	40	0,28
Id.	111	73	—	Seminativo	IV	2	87	90	417,45
Id.	111	74	—	Id.	III	3	29	90	7[illegible],73
Id.	111	75	—	Id.	IV	0	45	50	65,[illegible]7
Id.	111	76	—	Id.	II	4	08	50	1.307,20
Le Piane	121	9	—	Pascolo cespugliato	II	4	10	60	82,12
Id.	121	10		Uliveto	III	1	43	70	671,80
Id.	121	15(p)	—	Bosco ceduo	V	14	16	41	439,08
Id.	121	16	—	Seminativo	III	0	91	00	200,20
Fossone	121	26	—	Id.	III	0	27	50	60,50
Id.	121	27	—	Id.	III	0	49	80	109,56
Corbellino	121	28	—	Bosco ceduo	V	0	06	00	1,86
Pianizzoli	154	10	—	Seminativo	II	2	08	80	668,16
Querce secche	111	43	b	Bosco ceduo	II	4	30	00	516 —
Id.	111	43	c	Id.	II	1	75	00	210 —
Id.	111	39	b	Id.	II	9	25	00	1.110 —
Id.	111	39	c	Bosco ceduo	II	0	80	00	96 —
Sant'Amalia	111	33	d	Id.	III	1	20	00	108 —
				Totali		126	83	41	19.063,93

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pagliaiole » e « Le Piane », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 39 (foglio 111) la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest della medesima, ancora con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite est della stessa coincidente per un tratto con la strada vicinale delle Quercie, con la linea del frazionamento operato sulla particella 43 (foglio 111) la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite nord-est della particella 42 (foglio 111) inclusa nel corpo di esproprio, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 43 (foglio 111) la cui parte est rimane alla ditta, con il limite sud-ovest della stessa particella coincidente per lungo tratto con la strada vicinale delle Quercie, ancora con la linea del frazionamento operato sulla particella 43 (foglio 111) la cui parte nord rimane alla ditta, con il fosso di Val Gavosa, con parte del limite sud-ovest della particella 33 (foglio 111) e con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite sud della medesima, con il fosso delle Terre Rosse, con parte del limite est della particella 38 (foglio 111), nuovamente con il fosso delle Terre Rosse e con il limite sud della particella 1 (foglio 121);

Est: con il fosso del Carbellino, con il limite nord della particella 23 (foglio 121) con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 stesso foglio, la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite ovest delle particelle 15 e 25 (foglio 121) coincidente con il fosso delle Terre Rosse, con un tratto della strada provinciale di Perolla, coincidente con il limite sud delle particelle 25 e 15 (foglio 121), con un tratto della strada vicinale della Cava di Perolla, con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso delle Terre Rosse.

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Val Gavosa, con la strada vicinale della Cava di Perolla e con la strada provinciale di Perolla;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Sette Fonti.

Si espropria inoltre la particella 10 (foglio 154) situata a sud-est del descritto accorpamento.

E' esclusa dall'esproprio la casa cantoniera ubicata sulla particella 63 (foglio 111).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.525.438,95 (lire seimilionicinquecentoventicinquemilaquattrocentotrentotto e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2830.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Imprese Immobiliari Italiane, con sede in Roma, in comune di Torrita Tiberina (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Imprese Immobiliari Italiane, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Torrita Tiberina (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Imprese Immobiliari Italiane, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torrita Tiberina (provincia di Roma), per una superficie di ettari 16.43.67, specificamente descritti *nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.*

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 52. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Imprese Immobiliari Italiane, in comune di Torrita Tiberina (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 308 (N. C.)					
C.le di Orta	9	19(p)	—	Seminativo	III	13	73	60	4.395,52
Id.	9	56	—	Fabbricato rurale	—	0	29	50	—
Id.	9	17	—	Seminativo	II	1	40	60	703 —
Id.	9	18(p)	—	Bosco ceduo	I	0	99	97	150,95
				Totali		16	43	67	5.258,47

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Colle di Città », distinto a nuovo catasto al foglio 9, confina:

Nord: con la strada vicinale dei Colli;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 18, la cui parte est rimane alla ditta, con la strada vicinale dei Colli;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 19, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la parte del limite est della particella 55, coincidente, in un breve tratto, con la strada vicinale dei Colli.

L'indennità di espropriazione è di L. 533.781,80 (cinquecentotrentatremilasettecentoottantuno e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2831.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 292.93.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società in accomandita semplice «L'Aratrice» Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 933 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Cavallucciaie	37	16	—	Seminativo	II	7	62	40	2.363,43
Pian Perucci	37	43	—	Id.	II	6	26	80	1.943,07
Cavallucciaie	37	44	—	Fabbricato rurale	—	0	51	40	—
Id.	37	45	—	Seminativo	III	3	11	30	747,12
Id.	37	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	30	11,65
Cavallinaie	37	18	—	Uliveto	III	1	86	70	784,14
Alberone	37	39	—	Id.	III	0	93	00	390,60
Sparnocchio l'Altare	37	40	—	Id.	III	0	16	80	70,56
Pian Perucci	37	41	—	Id.	III	0	07	40	31,08
Id.	37	42	—	Seminativo	III	0	74	20	178,08
Punta dell'Alberone	37	14	—	Id.	III	3	77	60	906,24
Id.	37	47	—	Uliveto	III	0	63	40	266,28
Colloberti	49	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	40	2,94
Roccapia	49	21	—	Id.	II	1	04	70	36,65
Pod. San Disdagio	49	23	—	Fabbricato rurale	—	0	48	50	—
Roccapia	49	24	—	Seminativo	III	0	24	10	57,84
Colloberti	49	35	—	Seminativo arborato	III	1	79	10	573,12
Id.	49	36	—	Seminativo	IV	0	53	90	83,54
Id.	49	25	—	Id.	III	6	43	40	1.544,16
Poggio San Disdagio	49	9	—	Id.	IV	0	12	10	18,75
Cavallinaie	49	11	—	Id.	III	0	53	50	128,40
Colloberti	49	18	—	Id.	IV	0	27	10	42 —
Roccapia	49	19	—	Id.	III	0	77	60	186,24
Podere La Fornace	49	22	—	Fabbricato rurale	—	0	30	50	—
Cavallinaio	49	7	—	Seminativo	III	29	28	40	7.028,16
Id.	49	26	—	Seminativo arborato	III	0	42	80	136,96
Id.	49	12	—	Seminativo	II	28	26	00	8.760,60
Id.	49	28	—	Uliveto	III	0	75	30	316,26
Roccapia	49	14	—	Seminativo	III	1	06	60	255,84
Id.	49	29	—	Uliveto	III	0	41	50	174,30
Podere San Disdagio	49	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	47	50	16,62
Id.	49	30	—	Seminativo	IV	0	33	70	52,23
Id.	49	31	—	Seminativo arborato	III	0	22	60	72,[illegible]2
Roccapia	49	16	—	Uliveto	III	0	57	60	241,92
Id.	49	32	—	Fabbricato rurale	—	0	15	80	—
Arnaio	50	1	—	Seminativo	II	0	05	10	15,81
Id.	50	2	—	Id.	II	0	05	40	16,74
Fon[illegible] dell'Arnaio	50	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	60	9,[illegible]6
Arnaio	50	13	—	Seminativo	IV	0	30	50	47,28
Id.	50	16	—	Pascolo cespugliato	III	0	06	90	0,90
Ricrognolo	50	17	—	Id.	II	0	07	60	2,66
Id.	50	19	—	Seminativo	III	1	78	50	428,40
Arnaio	50	20	—	Id.	III	9	89	20	2.374,08
Id.	50	21	—	Id.	III	0	29	40	70,56
Id.	50	22	—	Id.	II	0	40	70	126,17
Id.	50	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	80	6,58
Id.	50	27	—	Seminativo	III	5	55	40	1.332,96
Ricrognolo	50	28	—	Id.	IV	0	95	60	148,18
Arnaio	50	29	—	Id.	V	0	97	60	82,96
Id.	50	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	94	70	33,14
Id.	50	32	—	Seminativo	III	4	55	20	1.092,48
Id.	50	35	—	Id.	III	0	34	80	83,52
Id.	50	37	—	Id.	II	0	21	40	66,34
Id.	50	38	—	Id.	III	1	01	70	244,08
Id.	50	3	—	Id.	III	0	09	20	22,08
Id.	50	12	—	Id.	IV	0	43	60	67,58
Id.	50	18	—	Id.	III	0	68	50	164,40
Id.	50	33	—	Id.	III	2	28	70	548,88
Id.	50	36	—	Uliveto	III	1	39	00	583,80
Ricrognolo	50	39	—	Seminativo	III	0	43	60	104,64
Arnaio	50	40	—	Id.	IV	1	31	80	204,29

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 933 (*N. C.*)					
Arnaio	50	34	—	Seminativo	III	1	06	60	255,84
Id.	50	41	—	Uliveto	III	1	22	10	512,82
Gretanessa	51	3	—	Seminativo	II	2	39	40	742.14
Id.	51	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	36	30	21.78
Ghiaccione	51	12	—	Seminativo arborato	III	0	08	70	27,84
Porcareccia	51	20	—	Seminativo	III	4	01	80	964,32
Id.	51	21	—	Id.	III	0	75	90	182 16
Gretanessa	51	22	—	Id.	III	1	03	80	249,12
Porcareccia	51	29	—	Id.	III	0	22	20	53,28
Gretanessa	51	31	—	Id.	II	0	14	80	45.88
Id.	51	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	00	1,75
Id.	51	33	—	Id.	III	0	18	10	2,35
Caprareccia	51	34	—	Seminativo	III	3	65	20	876,48
Porcareccia	51	37	—	Id	III	8	67	20	2.081,29
Caprareccia	51	38	—	Fabbricato rurale	—	0	05	20	—
Id.	51	39	—	Seminativo	III	0	09	00	21.60
Id.	51	40	—	Id.	III	7	50	60	1.801,44
Gretanessa	51	41	—	Id.	III	2	40	40	576,96
Id.	51	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	40	9 95
Porcareccia	51	19	—	Seminativo	III	0	14	00	33,60
Id.	51	26	—	Id.	III	0	21	30	51,12
Id.	51	27	—	Id.	III	0	05	70	13.68
Id.	51	30	—	Id.	III	0	00	98	2,35
Pod. Poggio al Rosso	69	1	—	Id.	III	3	51	50	843,60
Id.	69	3	—	Uliveto	I	0	51	80	543.90
Id.	69	4	—	Pascolo arborato	unica	0	04	30	3,23
Id.	69	5	—	Fabbricato rurale		0	64	30	—
Id.	69	6	—	Seminativo arborato	III	2	89	50	926.40
Id.	69	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	80	2,71
Pratacci	69	8	—	Bosco ceduo	IV	0	01	10	0,72
Pod. Poggio al Rosso	69	9	—	Seminativo	III	0	08	40	20.16
Id.	69	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	40	11,64
I Pratacci	69	13	—	Seminativo	III	6	57	70	1.578.48
Granturcaione	69	14	—	Id.	III	1	01	70	244,08
Id.	69	15	—	Id.	II	0	44	90	139.19
I Pratacci	69	17	—	Bosco ceduo	III	0	05	30	5,03
Id.	69	18	—	Id.	III	0	13	10	12,45
Id.	69	19	—	Id.	IV	0	04	40	2,86
Id.	69	20	—	Id.	IV	0	06	40	4,16
Id.	69	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	90	1.02
Id.	69	22	—	Seminativo	II	2	10	50	652,55
Pian dei Cerroni	69	28	—	Id.	II	8	11	40	2.515,34
Id.	69	30	—	Bosco ceduo	IV	0	00	95	0,62
Pod. Poggio al Rosso	69	2	—	Seminativo	III	0	27	70	66.48
Id.	69	10	—	Uliveto	II	0	12	60	91.35
Pedalta	68	1	—	Seminativo	III	2	02	80	486.72
Id.	68	2	—	Id.	III	5	37	00	1.288.80
Prato Savelli	68	3	—	Id.	III	0	44	20	106.08
Id.	68	4	—	Id.	II	2	27	70	705 87
Dicioccati	68	5	—	Id.	III	2	90	70	697.68
Podere la Fonte	68	11	—	Id.	III	0	36	10	86 64
Id.	68	13	—	Fabbricato rurale	—	0	44	00	—
Id.	68	15	—	Seminativo	III	0	20	00	48 —
Id.	68	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	20	2,52
Bassa di Mezzodì	68	23	—	Seminativo	II	1	99	90	619,69
Id.	68	24	—	Bosco ceduo	IV	0	02	10	1.37
Podere la Fonte	68	10	—	Seminativo	III	0	14	80	35,52
Campi dell'Aia	68	16	—	Id.	III	1	64	30	394,32
Id.	68	7	—	Id.	III	4	71	20	1.130,88
Podere Pedalta	68	8	—	Fabbricato rurale	—	0	45	50	—
Id.	68	9	—	Seminativo arborato	III	1	21	50	388.80
Podere la Fonte	68	12	—	Id.	III	2	31	90	742,08
Id.	68	14	—	Pascolo cespugliato	I	1	56	80	94.08
Podere la Fonte	68	63	—	Seminativo	IV	1	76	70	273,88
Bassa di Tramontana	68	17	—	Id.	III	9	94	30	2.386.32
Podere la Fonte	68	18	—	Id.	III	2	11	60	507,84
Id.	68	64	—	Bosco ceduo	IV	1	43	20	93,08
Pian dei Cerroni	69	31	—	Seminativo	II	0	17	10	53,01
Id.	69	40	—	Id.	II	2	21	00	685 10
Id.	69	38	—	Id.	II	5	56	70	1.725,77

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 933 (*N. C.*)					
Bassa di Mezzodì	68	61	—	Seminativo	II	0	50	10	155,31
Id.	68	30	—	Id.	III	0	79	30	190,32
Poggio Perolla	68	29	—	Id.	III	0	58	90	141,36
Bassa di Tramontana	68	22	—	Id.	III	0	06	70	16,08
Id.	68	60	—	Id.	III	2	27	60	546,25
San Disdagio	67	1	—	Id.	II	4	77	10	1.479,01
Id.	67	2	—	Id.	III	0	61	20	146,88
Id.	67	4	—	Id.	III	0	84	20	202,08
Id.	67	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	30	4,38
Cavallucciaie	49	3	—	Bosco ceduo	V	2	82	10	87,45
Poggio San Disdagio	49	5	—	Id.	V	0	23	20	7,19
Colloberti	49	20	—	Id.	V	0	52	50	16,28
Poggio dell'Arancio	50	9	—	Id.	V	2	29	50	71,15
Arnaio	50	14	—	Bosco alto fusto	III	0	06	10	3,36
Id.	50	23	—	Id.	III	0	13	00	7,15
Id.	50	31	—	Bosco ceduo	V	3	88	50	120,44
Ricrognolo	50	15	—	Id.	V	0	24	20	7,50
Arnaio	50	24	—	Id.	V	5	75	00	178,25
Ghiaccione	51	1	—	Id.	V	2	10	30	65,19
Poggio Ghiaccione	51	9	—	Id.	IV	11	18	70	727,16
Ghiaccione	51	14	—	Id.	V	0	13	00	4,03
Porcareccia	51	18	—	Id.	V	4	92	30	152,61
					Totali	**292**	**93**	**93**	**68.376,77**

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento in località « Tenuta Litiano », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Gretanessa e con la strada vicinale del Pian dei Cerroni;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso della Gretanessa e con il fosso del Ricrognolo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Gretano lungo il confine comunale di Roccastrada.

Rimane esclusa dall'accorpamento descritto la particella n. 33 (partita 604) iscritta al catasto urbano.

L'indennità di espropriazione è di L. 24.238.159 (ventiquattromilioniduecentotrentottomilacentocinquantanove) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2832.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 62.60.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 54. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1397 (N. C.)					
Quadroncino	156	1	—	Pascolo	I	0	78	50	47,10
Id.	156	2	—	Seminativo	II	5	70	60	1.768,86
Podere Peri	156	3	—	Id.	I	0	03	70	14,06
Id.	156	5	—	Id.	I	0	00	80	3,04
Id.	156	6	—	Fabbricato rurale	—	0	43	00	—
Id.	156	7	—	Seminativo	I	0	07	90	30,02
Podere	156	8	—	Id.	I	0	08	10	30,78
Campo ai Peri	156	9	—	Id.	I	3	92	60	1.491,88
Quadrone	156	10(p)	—	Id.	I	8	20	97	3.119,68
Id.	156	11	—	Id.	I	23	03	60	8.753,69
Id.	156	12	—	Pascolo cespugliato	III	0	96	20	19,24
Id.	156	13	—	Pascolo	I	0	39	60	23,76
Id.	156	14	—	Seminativo	II	6	97	80	2.163,18
Quadroncino	156	15	—	Id.	II	2	01	80	625,58
Quadrone	156	16	—	Id.	II	0	34	40	106,64
Podere Peri	156	4	—	Id.	I	7	56	70	2.875,46
Id.	156	17	—	Seminativo arborato	I	2	03	80	1.069,95
				Totali		62	60	07	22.142,92

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Litiano », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Gretano lungo il confine comunale di Civitella Paganico;

Sud: con il limite nord delle particelle 13 e 12 (foglio 176), con parte del limite est della particella 10 (foglio 156) e con la linea del frazionamento eseguito sulla particella 10 (foglio 156) la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il fosso dell'Oncicone.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.390.278.30 (Settemilionitrecentonovantamiladuecentosettantotto e centesimi 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2833.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società « Silvana » Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società « Silvana » Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società « Silvana » Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 401.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 55. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società « Silvana » Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1519 (*N. C.*)					
Campone	60	69	—	Seminativo	III	7	76	50	1.708,30
Siepe Bruciata	60	70	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	20	2,64
Id.	60	71	—	Bosco ceduo	III	0	12	10	10,89
Santa Costanza	60	72	—	Seminativo	III	2	64	40	581,68
Id.	60	73	—	Id.	II	0	76	00	243,20
Id.	60	74	—	Pascolo	unica	0	13	80	5,66
Id.	60	75	—	Bosco ceduo	III	1	32	90	119,61
Id.	60	76	—	Seminativo	III	3	25	70	713,54
Id.	60	77	—	Vigneto	II	0	09	30	65,10
Id.	60	78	—	Seminativo arborato	III	0	29	90	95,68
Id.	60	79	—	Fabbricato rurale	—	0	21	60	—
Podere San Giulio	60	80	—	Id.	—	0	15	40	—

Segue *Partita catastale n.* 1519 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Podere San Giulio	60	81	—	Seminativo	III	0	12	40	27,28
Id.	60	82	—	Id.	III	0	92	90	204,38
Id.	60	83	—	Uliveto	III	1	42	60	570,40
Id.	60	84	—	Bosco ceduo	III	0	24	20	21,78
Le Piane	60	85	—	Seminativo arborato	IV	3	27	10	785,04
Id.	60	86	—	Seminativo	III	6	28	40	1.382,48
Id.	60	87	—	Pascolo	unica	0	96	30	39,48
Id.	60	88	—	Pascolo arborato	unica	1	05	00	78,75
Id.	60	89	—	Seminativo	III	0	19	40	42,68
Id.	60	90	—	Fabbricato rurale	—	0	09	40	—
Campone	60	96	—	Seminativo	III	2	23	80	492,36
Pian dell'Ornellone	60	64(p)	—	Bosco ceduo	III	20	90	00	1.881 —
Id.	60	65	—	Seminativo	IV	0	44	70	64,81
San Giulio	60	66	—	Id.	IV	0	87	80	127,31
Id.	60	67	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	20	2,24
Id.	60	68	—	Seminativo	III	1	97	30	434,06
Pian dell'Ornellone	60	43(p)	—	Bosco ceduo	III	0	70	00	63 —
Santa Costanza	75	1	—	Seminativo	II	0	44	20	141,44
Id.	75	2		Seminativo arborato	IV	2	06	30	495,12
Id.	75	3	—	Seminativo	III	9	97	20	2.193,84
Id.	75	4	—	Id	II	0	68	80	220,16
Id.	75	5	—	Seminativo arborato	V	1	17	60	199,92
Id.	75	6	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70	—
San Giulio	75	7	—	Seminativo	III	0	02	90	6,38
Id.	75	8	—	Bosco ceduo	III	1	09	40	98,46
Santa Costanza	75	9	—	Seminativo arborato	III	2	55	50	817,60
Id.	75	10	—	Seminativo	III	0	04	10	9,02
Id.	75	11	—	Id.	III	3	49	20	7 8.24
Pon Ritorto	75	12	—	Id.	III	0	71	20	156,64
Id.	75	13	—	Bosco ceduo	II	8	17	50	9?1 —
Id.	75	14	—	Seminativo	IV	0	86	10	124,85
Id.	75	15	—	Id.	IV	0	66	10	95,85
San Giuseppe	75	19	—	Fabbricato rurale	—	0	09	80	—
Id.	75	20	—	Seminativo	III	0	61	40	135,08
Id.	75	21	—	Id.	III	0	75	10	165,22
Id.	75	22	—	Id.	V	3	63	20	290,56
Id.	75	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	82	70	16,54
Id.	75	24	—	Seminativo	III	10	18	60	2.240,92
La Fornace	75	26	—	Id.	IV	1	75	00	253,75
Id.	75	27	—	Bosco ceduo	III	0	31	40	28,26
Fosso Ritorto	75	25(p)	—	Id.	III	25	35	00	2.281,50
La Fornace	75	29	—	Seminativo	IV	1	28	50	186,31
P Tosoli	75	33(p)	—	Bosco ceduo	II	2	60	00	312 —
Fosso la Valle	59	59	—	Seminativo	IV	0	15	00	21,75
Id.	59	60	—	Id.	III	1	18	20	260,04
La Valle	59	68	—	Id.	III	0	66	40	146,08
Id.	59	69	—	Bosco ceduo	IV	0	62	60	46,95
Campo la Valle	59	70	—	Seminativo	III	8	42	70	1.853,94
La Tana	59	71	—	Bosco ceduo	IV	14	96	30	1.122,20
Le Piane	59	72	—	Pascolo	unica	0	74	00	30,34
La Valle	59	91	—	Bosco ceduo	IV	0	20	90	15,68
Fonte al Castagno	59	92	—	Seminativo	IV	3	63	50	527,08
Id.	59	93	—	Id.	IV	2	43	50	353,08
Campone	59	94	—	Id.	III	0	61	10	134,42
Le Piane	59	95	—	Bosco ceduo	III	9	99	00	899,10
Id.	59	96	—	Seminativo	III	1	02	50	225,50
Id.	59	97	—	Id.	IV	1	05	80	153,41
Podere San Giuseppe	59	98	—	Fabbricato rurale	—	0	05	20	—
Le Piane	59	99	—	Seminativo	III	6	11	20	1.344,64
Fonte del Castagno	59	105	—	Castagneto	II	1	26	20	189,30
Id.	59	106	—	Bosco ceduo	IV	7	67	20	575,40
Buggial	59	107	—	Seminativo	III	0	60	50	133,10
Id.	59	108	—	Id.	IV	0	07	80	11,31
Id.	59	109	—	Bosco ceduo	IV	0	30	40	22,80
Id.	59	110	—	Seminativo	IV	4	78	10	693,25
Id.	59	116	—	Id.	IV	0	36	80	53,36
Id.	59	117	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	40	2,48
Id.	59	118	—	Seminativo	IV	1	07	00	155,15
Id.	59	119	—	Fabbricato rurale	—	0	10	70	—
Id.	59	120	—	Uliveto	III	0	93	90	375,60

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1519 (*N. C.*)					
Bugettai	59	121	—	Seminativo	IV	0	92	70	134,41
Id.	59	122	—	Id.	IV	0	23	30	33,79
Id.	59	123	—	Uliveto	III	0	44	90	179,60
Id.	59	124	—	Bosco ceduo	IV	0	09	60	7,20
Id.	59	125	—	Seminativo	IV	0	32	50	47,13
Id.	59	126	—	Bosco ceduo	IV	1	44	10	108,07
Id.	59	127	—	Pascolo cespugliato	II	1	25	90	25,18
Gagnoffa	59	134 (p)	—	Bosco ceduo	III	19	91	90	1.792,71
Fosso Ritorto	61	152	—	Seminativo	III	0	60	40	132,88
Id.	61	153	—	Pascolo	unica	0	27	80	11,40
Fosso Lecceta	59	45	—	Seminativo	III	0	17	80	39,16
Id.	59	46	—	Id.	III	1	53	30	337,26
Id.	59	47 (p)	—	Bosco ceduo	III	1	70	00	127,50
P[illegible] Mandrie	59	4[illegible] (p)	—	Id.	IV	0	90	00	67,50
Palazzeta	59	48	—	Uliveto	III	2	86	90	1.147,60
Id.	59	49	—	Bosco ceduo	IV	0	95	00	71,25
Id.	59	50	—	Seminativo	IV	2	44	20	354,09
Id.	59	51	—	Vigneto	III	1	17	10	503,53
Id.	59	52	—	Seminativo arborato	V	0	92	30	156,91
Id.	59	53	—	Fabbricato rurale	—	0	25	60	—
Pi[illegible] Capanna	59	54	—	Seminativo	III	3	07	00	675,40
Palazzeta	59	57	—	Pascolo arborato	unica	0	16	50	12,38
Id.	59	58	—	Seminativo	IV	0	65	70	95,26
Id.	59	61	—	Bosco ceduo	III	4	85	40	436,86
Id.	59	62	—	Id	IV	0	75	60	56,70
Poggetti	59	63	—	Seminativo	IV	0	63	80	92,51
Id.	59	64	—	Bosco ceduo	IV	4	72	90	354,68
Id.	59	65	—	Seminativo	IV	6	33	80	919,01
Id.	59	66	—	Id.	IV	2	56	10	371,35
La Valle	59	67	—	Bosco ceduo	IV	2	69	30	201,97
Poggetti	59	73	—	Id.	III	0	09	00	8,10
Id.	59	74	—	Fabbricato rurale	—	0	18	50	—
Id.	59	75	—	Uliveto	III	0	67	80	271,20
Id.	59	76	—	Vigneto	III	0	32	90	141,47
Id.	59	77	—	Uliveto	III	0	38	30	153,20
Id.	59	78	—	Seminativo	IV	0	52	50	76,13
Id.	59	79	—	Bosco ceduo	IV	1	72	20	129,15
Id.	59	80	—	Seminativo	III	0	33	80	74,36
Id.	59	81	—	Bosco ceduo	IV	0	09	00	6,75
Id.	59	82	—	Id.	IV	0	73	50	55,13
Id.	59	83	—	Id.	V	1	35	40	41,97
Castagnoli	59	84	—	Seminativo	IV	3	36	60	488,07
Id.	59	85	—	Bosco ceduo	III	0	48	30	43,47
Id.	59	86	—	Fabbricato rurale	—	0	15	50	—
Id.	59	87	—	Seminativo	V	0	47	20	37,76
Id.	59	88	—	Seminativo arborato	III	0	03	60	11,52
Id.	59	89	—	Seminativo	IV	1	34	70	195,31
Fonte al Castagno	59	90	—	Uliveto	III	2	19	60	878,40
Poggetti	59	100	—	Bosco ceduo	IV	5	67	20	425,40
Id.	59	101	—	Id.	V	2	58	60	80,17
Castagnoli	59	102	—	Id.	IV	0	98	30	73,72
Bugettai	59	103	—	Seminativo	IV	1	27	00	184,15
Fonte al Castagno	59	104	—	Seminativo arborato	IV	0	93	70	224,88
Fosso Ritorto	59	111	—	Bosco ceduo	IV	0	32	10	24,07
Castagnoli	59	112	—	Id.	III	5	86	60	527,94
Fonte al Castagno	59	113	—	Id.	III	12	25	50	1.102,95
Castagnoli	59	114	—	Castagneto	II	2	10	80	316,20
Bugettai	59	115	—	Id.	III	0	23	40	21,06
Id.	59	128	—	Bosco ceduo	III	21	10	00	1.899 —
Fosso Ritorto	59	130	—	Seminativo	II	0	72	20	231,04
Id.	59	131	—	Bosco ceduo	IV	0	06	40	4,80
Id.	59	132	—	Id.	IV	0	76	00	57 —
Id.	59	133	—	Seminativo	III	2	26	30	497,86
Id.	59	137	—	Bosco ceduo	IV	0	07	10	5,33
Id.	59	138	—	Id.	IV	0	07	80	5,85
Id.	59	139	—	Seminativo	III	0	65	50	144,10
Id.	59	140	—	Bosco ceduo	IV	0	11	30	8,47
Id.	59	141	—	Id.	IV	0	06	80	5,10
Uccelliera	58	31 (p)	—	Id.	III	1	20	00	108 —
Id.	58	46	—	Seminativo	IV	3	43	90	498,66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1519 (*N. C.*)					
Uccelliera	58	47	—	Bosco ceduo	IV	1	83	10	137,33
Id.	58	48	—	Seminativo	III	0	31	60	69,52
Fosso Lucetre	58	50	—	Bosco ceduo	III	1	15	40	103,86
Id.	58	49	—	Seminativo	III	7	74	60	1.704,12
Id.	58	51	—	Id.	III	3	29	80	725,56
Casino	74	1	—	Id.	III	2	29	80	505,56
Uccelliera	72	1	—	Id.	III	0	61	80	135,96
Id.	72	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	90	2,38
Id.	72	3	—	Seminativo	III	2	42	80	534,16
Id.	72	4	—	Id.	III	2	70	60	595,32
Id.	72	5	—	Bosco ceduo	III	0	51	30	46,17
Id.	72	6	—	Seminativo	III	5	96	70	1.312,74
Id.	72	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	54	30	10,86
Id.	72	8	—	Seminativo	III	2	49	90	549,78
Id.	72	9	—	Id.	III	2	10	60	463,32
Id.	72	10	—	Id.	III	4	75	70	1.046,54
Id.	72	11	—	Id.	III	2	11	40	465,08
Id.	72	12	—	Bosco ceduo	IV	0	17	40	13,05
Id.	72	13	—	Id.	IV	0	29	70	22,28
Id.	72	14	—	Seminativo	III	2	97	60	654,72
Id.	72	15	—	Id.	III	1	33	00	292,60
Id.	72	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	90	2,38
Id.	72	17	—	Seminativo	II	1	24	40	398,08
Id.	72	18	—	Id.	III	0	25	10	55,22
Id.	72	19	—	Id.	III	1	74	50	383,90
Casino	74	2	—	Id.	IV	0	25	00	36,25
Id.	74	3	—	Id.	III	0	33	60	73,92
Id.	74	5	—	Id.	III	1	28	70	283,14
Gaglioffa	74	6	—	Id.	III	0	50	80	111,76
				Totali		401	00	00	59.617,56

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « S. Costanza », e « Poggetti », confina:

Nord: con il torrente Ritorto, con un affluente del torrente stesso, con il limite sud delle particelle 38 e 31 (foglio 58), con la linea del frazionamento operato sulla particella 31 (foglio 58) la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite sud della medesima particella, con una nuova linea di frazionamento operata sulla detta particella 31 (foglio 58) la cui parte nord rimane alla ditta, con un breve tratto del fosso della Lecceta, con un brevissimo tratto della strada vicinale Massa Marittima Monterotondo, con il limite sud della particella 30 (foglio 59), con il fosso della Lecceta, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 47 e 42 (foglio 59) le cui parti est rimangono alla ditta, con i limiti ovest e sud della particella 42 (foglio 59), con il fosso della Valle, con parte del limite ovest della particella 64 (foglio 60), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite sud della detta particella, con una nuova linea di frazionamento operata sulla medesima particella 64 (foglio 60), la cui parte nord rimane alla ditta, nuovamente con parte del limite sud della stessa particella, con un brevissimo tratto della strada vicinale Martinozzi, con parte del limite sud della particella 43 (foglio 60), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte nord rimane alla ditta, nuovamente con parte del limite sud della stessa particella 43 (foglio 60), con un brevissimo tratto del limite est della particella 69 (foglio 60), compresa nel seguente accorpamento, con il fosso delle Vallacce;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale del Cerro Bucato e con la strada vicinale Massa Marittima Volterra, con parte del limite nord della particella 28 (foglio 75), con un brevissimo tratto della strada vicinale Poggio alle Rocche, con parte del limite ovest della particella 28 (foglio 75);

Sud: con parte del limite ovest della particella 28 (foglio 75), con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 75) la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord della medesima particella, con parte del limite est della particella 31 (foglio 75) con il torrente Ritorto, con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 75), la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 25 (foglio 75), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 134 (foglio 59), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord della particella 134 (foglio 59), coincidente in parte con un fosso senza nome affluente del fosso dei Campetti, con il fosso dei Campetti, con la strada vicinale Monterotondo-Massa Marittima, con il limite nord della particella 10 (foglio 74);

Ovest: con parte del limite nord-est della particella 18 (foglio 74), con il fosso del Poggio al Castagno, con il torrente Ritorto, con parte del limite est della particella 4 (foglio 74), con il limite ovest e parte del limite nord della particella 28 (foglio 72).

L'indennità di espropriazione è di L. 20.704.683,10 (ventimilionisettecentoquattromilaseicentottantatre e centesimi 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2834.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tacchini Leopoldo fu Federigo, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tacchini Leopoldo fu Federigo, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tacchini Leopoldo fu Federigo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 218.33.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 56. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tacchini Leopoldo fu Federigo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num. o di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 982 (N. C.)					
Le Rocche	56	5(p)	—	Bosco ceduo	II	1	41	33	106 —
Id.	56	6	—	Pascolo arborato	unica	1	03	10	32,99
Podere Nuovo	56	7	—	Pascolo	I	1	73	70	95,53
Le Rocche	56	8	—	Seminativo arborato	III	1	43	50	530,95
Podere Nuovo	56	9	—	Pascolo arborato	unica	1	71	20	54,78
Id.	56	10	—	Pascolo	II	0	96	30	26,96
Id.	56	11	—	Seminativo	V	0	45	30	27,18
Id.	56	12(p)	—	Id.	V	5	52	20	331,32
Le Rocche	56	13	—	Id.	V	3	05	20	183,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue *Partita catastale n.* 982 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Le Rocche	56	16	—	Seminativo arborato	V	3	37	40	438,62
Id.	56	17	—	Id.	V	1	32	60	172,38
Id.	56	18	—	Fabbricato rurale	—	0	24	80	—
Sensano	56	21	—	Seminativo	IV	1	41	70	205,46
Id.	56	23	—	Bosco ceduo	I	0	08	60	8,60
Podere Nuovo	56	25	—	Seminativo arborato	IV	1	79	30	448,25
Id.	56	26	—	Seminativo	IV	3	03	20	439,64
Id.	56	28 (p)	—	Seminativo arborato	IV	1	20	10	300,25
Id.	56	33	—	Seminativo	IV	0	51	90	75,26
Id.	56	34	—	Seminativo arborato	IV	0	77	80	194,50
Id.	56	35	—	Bosco ceduo	I	4	31	80	431,80
Id.	56	36	—	Seminativo	IV	0	20	00	29 —
Id.	56	37	—	Id.	V	0	96	40	57,84
Id.	56	38	—	Pascolo cespugliato	III	0	18	40	0,74
Id.	56	40	—	Id.	II	0	05	60	0,53
Id.	56	42	—	Seminativo arborato	IV	2	39	10	597,75
Id.	56	43	—	Seminativo	IV	1	09	60	158,92
Id.	56	44	—	Id.	IV	0	99	50	144,28
Poggi Sabuli	57	4 (p)	—	Bosco ceduo	III	2	34	01	140,41
Sensano	57	7	—	Seminativo	V	2	17	60	130,56
Id.	57	8	—	Seminativo arborato	IV	3	53	50	883,75
Id.	57	9	—	Pascolo	II	0	04	40	1,23
Id.	57	10	—	Id.	II	0	42	80	11,98
Tonti Rosso	58	10	—	Bosco ceduo	III	3	33	20	199,92
Sensano	66	13	—	Seminativo arborato	IV	0	21	10	52,75
Id.	57	11	—	Seminativo	IV	0	23	10	33,50
Id.	57	12	—	Id.	IV	3	56	50	516,93
Id.	57	13	—	Id.	IV	0	71	20	103,24
Id.	57	14	—	Bosco alto fusto	III	0	08	80	4.40
Id.	57	16	—	Seminativo	III	0	08	60	23,22
Tonti Rosso	58	8	—	Id.	IV	0	95	40	138,33
Mandrione	58	15	—	Id.	IV	12	25	10	1.776,40
Id.	58	16	—	Pascolo	II	3	28	10	91,87
Id.	58	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	80	0,84
Le Fontanelle	58	18	—	Seminativo arborato	V	1	08	10	140,53
Id.	58	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	50	0,43
Tonti Rosso	58	20	—	Bosco ceduo	III	1	19	50	71,70
Alla Fornace	58	21	—	Fabbricato rurale	—	0	08	60	—
Id.	58	22	—	Pascolo arborato	unica	1	68	40	53,89
Id.	58	23	—	Pascolo	I	2	00	80	110,44
Campo al Sorbo	58	24	—	Seminativo	IV	1	40	10	203,15
Id.	58	26	—	Bosco alto fusto	III	0	18	40	9,20
Id.	58	27	—	Pascolo	III	0	20	20	0,81
Id.	58	28	—	Seminativo	V	0	56	90	34,14
Id.	58	29	—	Pascolo cespugliato	III	0	25	20	1,01
Id.	58	30	—	Seminativo	V	0	29	10	17,46
Id.	58	31	—	Seminativo arborato	IV	8	07	30	2.018,25
Id.	58	32	—	Pascolo arborato	unica	0	03	20	1,02
Id.	58	33	—	Id.	unica	0	42	50	13,60
I Ponticelli	58	34	—	Seminativo	IV	0	27	30	39,58
Id.	58	35	—	Pascolo	II	0	83	80	23,46
Id.	58	36	—	Pascolo cespugliato	III	1	56	50	6,26
Id.	58	37	—	Pascolo	III	0	03	80	0,15
Id.	58	38	—	Seminativo	V	2	17	30	130,38
Id.	58	39	—	Pascolo	III	0	02	80	0,11
Id.	58	40	—	Id.	II	1	00	30	28,08
Id.	58	41	—	Bosco ceduo	III	0	84	30	50,58
Le Fontanelle	58	42	—	Id.	III	1	14	10	68,46
Id.	58	43	—	Pascolo	III	0	68	40	2,74
Tonti Rosso	58	45	—	Seminativo	V	2	86	30	171,78
Le Fontanelle	58	46	—	Id.	IV	1	76	30	255,63
Id.	58	47	—	Id.	V	1	48	60	89,16
Id.	58	48	—	Id.	V	6	43	20	385,92
Id.	58	49	—	Pascolo	III	0	02	90	0,12
Id.	58	50	—	Id.	III	0	09	10	0,36
Id.	58	51	—	Id.	III	0	04	40	0,18
Id.	58	52	—	Id.	III	0	06	30	0,25
Id.	58	53	—	Id.	III	0	31	80	1,27
Il Torrione	58	54	—	Pascolo cespugliato	III	0	09	10	0,36
Id.	58	55	—	Pascolo arborato	unica	0	97	00	31,04

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 982 (*N. C.*)					
Il Torrione	58	56	—	Pascolo arborato	unica	1	94	40	62,21
Botro delle Lame	58	58	—	Bosco ceduo	III	0	86	50	51,90
Id.	58	59	—	Seminativo	IV	0	47	70	69,16
Tonti Rosso	58	60	—	Seminativo arborato	IV	2	78	50	696,25
Il Torrione	58	61	—	Pascolo arborato	unica	1	09	60	35,07
Sensano	66	1(p)	—	Bosco alto fusto	III	0	74	10	37,05
Id.	66	14	—	Fabbricato rurale	—	0	34	20	—
Id.	66	15	—	Seminativo arborato	IV	0	15	20	38 —
Id.	66	17	—	Pascolo	II	0	16	10	4,51
Id.	66	18	—	Seminativo	V	0	06	10	3,66
Id.	66	19	—	Id.	V	0	33	60	20,16
Id.	66	20	—	Pascolo	II	0	54	80	15,34
Id.	66	21	—	Bosco ceduo	III	0	93	20	55,92
Id.	66	22	—	Seminativo	III	0	07	30	19,71
Le Bandite	66	23	—	Pascolo	II	0	03	50	0,98
Campo S. Margherita	66	43	—	Pascolo arborato	unica	7	50	10	240,03
Le Colline	66	44	—	Pascolo cespugliato	III	3	89	40	15,58
Sassi Bianchi	46	3	—	Seminativo	V	1	61	30	96,78
Id.	46	4	—	Pascolo	I	0	66	70	36,68
Sassi Bigi	46	6	—	Bosco ceduo	IV	3	46	40	142,02
Id.	46	22	—	Pascolo	I	3	19	10	175,51
Id.	46	27	—	Pascolo cespugliato	III	1	06	90	4,28
Sassi Bianchi	46	28	—	Pascolo	I	1	61	30	88,71
Podere Nuovo	56	14	—	Seminativo	IV	4	21	20	610,74
Id.	56	30	—	Pascolo arborato	unica	1	54	50	49,44
Id.	56	31	—	Incolto produttivo	unica	0	96	50	19,30
Id.	56	32	—	Pascolo	I	7	13	00	392,15
Sassi Bigi	58	1	—	Pascolo cespugliato	III	2	90	40	11,62
Id.	58	2	—	Bosco ceduo	III	0	17	.70	10,62
Id.	58	3	—	Id.	III	0	23	30	13,98
Id.	58	4	—	Id.	III	0	14	40	8,64
Id.	58	5	—	Pascolo	I	3	02	50	166,38
Id.	58	6	—	Pascolo cespugliato	III	1	56	90	6,28
Id.	58	7	—	Id.	III	0	78	30	3,13
Id.	58	9	—	Id.	III	1	66	00	6,64
Id.	58	11	—	Pascolo	I	2	73	90	150,65
Id.	58	12	—	Id.	I	0	39	50	21,73
Id.	58	13	—	Id.	I	0	36	90	20,30
Id.	58	14	—	Pascolo arborato	unica	0	34	00	10,88
Bosco Fanciulle	65	20	—	Bosco ceduo	III	1	68	00	100,80
Id.	65	21	—	Id.	III	1	56	20	93,72
Id.	65	22	—	Bosco misto	unica	0	62	30	65,41
Id.	65	23	—	Incolto produttivo	unica	0	02	80	0,56
Id.	65	25	—	Seminativo arborato	IV	1	72	20	430,50
Id.	65	26	—	Seminativo	IV	0	64	30	93,23
Id.	65	27	—	Pascolo	III	0	04	40	0,18
Id.	65	28	—	Incolto produttivo	unica	0	03	80	0,76
Id.	65	29	—	Bosco misto	unica	0	07	70	8,08
Id.	65	30	—	Seminativo	IV	1	10	60	160,37
Podere Nuovo	56	29	—	Incolto produttivo	unica	0	31	40	6,28
Id.	56	41	—	Seminativo	V	1	79	00	107,40
Bosco Fanciulle	65	32	—	Bosco ceduo	III	0	06	50	3,90
Piano delle Querce	65	33	—	Id.	III	0	62	90	37,74
Bosco Fanciulle	65	57	—	Id.	III	0	00	52	0,31
Sensano	66	2	—	Id.	III	0	25	50	15,30
Id.	66	3	—	Bosco alto fusto	III	0	57	80	28,90
Il Valico	66	4	—	Seminativo	IV	1	03	30	149,79
Id.	66	5	—	Seminativo arborato	IV	1	36	80	342 —
Id.	66	6	—	Pascolo	II	0	65	70	18,40
Id.	66	7	—	Seminativo	V	1	18	70	71,22
Sensano	66	8	—	Fabbricato rurale	—	0	18	60	—
Le Bandite	66	24	—	Pascolo arborato	unica	1	12	00	35,84
I Casaloni	66	25	—	Id.	unica	1	72	30	55,14
La Fonte	67	24	—	Pascolo cespugliato	III	0	06	10	0,24
Id.	67	25	—	Id.	III	0	21	20	0,85
Id.	67	26	—	Seminativo	IV	2	02	10	293,05
Cusignano	67	27	—	Pascolo cespugliato	III	0	16	40	0,66
Id.	67	28	—	Fabbricato rurale	—	0	03	40	—
Id.	67	29	—	Pascolo	III	0	03	60	0,14
Id.	67	30	—	Seminativo	III	2	26	90	839,53

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale* n. 982 (*N. C.*)					
Cusignano	67	31	—	Fabbricato rurale	—	0	38	90	—
Id.	67	32	—	Bosco ceduo	III	0	05	20	3,12
Id.	67	33	—	Seminativo	IV	0	95	60	138,63
Id.	67	34	—	Pascolo	III	0	13	20	0,53
Id.	67	35	—	Id.	III	0	02	20	0,09
Id.	67	36	—	Bosco ceduo	III	0	19	20	11,52
Le Piagge	67	37	—	Seminativo	IV	6	10	50	885,23
Cusignano	67	38	—	Pascolo	III	0	13	00	0,52
Id.	67	39	—	Bosco ceduo	III	0	32	50	19,50
Id.	67	40	—	Id.	IV	0	65	20	26,73
Id.	67	41	—	Seminativo	IV	1	52	70	221,41
Id.	67	42	—	Pascolo	III	0	63	40	2,54
Id.	67	43	—	Bosco ceduo	III	0	85	20	51,12
Id.	67	44	—	Id.	III	0	60	00	36 —
Le Piagge	67	46	—	Id.	II	0	58	30	43,73
Cusignano	67	47	—	Seminativo	V	2	93	10	175,86
Le Piagge	67	48	—	Bosco ceduo	II	1	77	20	132,90
Id.	67	49	—	Seminativo	IV	0	38	80	56,26
Id.	67	50	—	Pascolo cespugliato	III	0	07	20	0,29
Id.	67	51	—	Bosco ceduo	II	0	02	50	1,88
Id.	67	53	—	Pascolo	III	0	13	00	0,52
					Totali . . .	218	33	16	21.344,15

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « La Madonnina » e « Sensano » confinante:

~~*Nord*: con la linea del frazionamento~~ operato sulla particella 5 (foglio 56), la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite sud-est di detta particella, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 5 (foglio 56), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, con parte del limite sud-est di tale particella e con la linea del frazionamento operato per la terza volta sulla medesima particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Mulini;

Est: con il limite amministrativo della Provincia di Siena, con la strada comunale del Cornocchio, con il limite ovest delle particelle 44-57 (foglio 58), con la strada vicinale da Senzano a Cusignano, con il limite nord delle particelle 15 e 14 (foglio 67) e con parte del limite ovest di quest'ultima particella, con i limiti nord-ovest ed ovest della particella 45 (foglio 66);

Sud: con il limite di proprietà, con il botro delle Fontanelle, con il limite nord della particella 29 (foglio 66) coincidente in parte con la strada vicinale da Senzano a Cusignano, con parte del limite nord-ovest della particella 26 (foglio 66), con il limite di proprietà, con il limite ovest della particella 26 (foglio 66), con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Senzano;

Ovest: con il limite di proprietà, con il bòtro del bosco Fanciullo, con la strada vicinale di Senzano, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 57), la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 4 (foglio 57), la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite est di tale particella, con il limite sud della particella 5 (foglio 57), con parte del limite sud-est della particella 6 (foglio 57), con i limiti sud e sud-est della particella 27 (foglio 56), con il limite ovest della particella 23 (foglio 56), con il limite nord-ovest delle particelle 20 e 15 (foglio 56), con i limiti est, nord e con parte del limite ovest della particella 33 (foglio 56), con il limite nord della particella 22 (foglio 56), con il limite di proprietà;

Nell'accorpamento descritto è esclusa dall'esproprio la particella 39 del foglio 56, nonchè un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 65.

2° Accorpamento in località « Cusignano » distinto a nuovo catasto al foglio 67, confinante:

Nord: con parte del limite sud-est della particella 23, con la strada vicinale da Sensano a Cusignano;

Est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Poggiarello;

Ovest: con il limite est delle particelle 52 e 45.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.682.461,97 (duemilioniseicentottantaduemilaquattrocentosessantuno e cent. 97) e vale salvo una determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2835.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 15.65.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 57. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 889 (N. C.)										
La Bottacina	33	8	—	Seminativo	A-A 3	II	9	75	00	3.412,50
Campo ai Raspi	33	9 (p)	—	Id.	—	III	1	34	90	323,76
Id.	33	10 (p)	—	Id.	—	II	4	56	02	1.641,67
					Totali		15	65	92	5.377,93

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Il Capannone », distinto al nuovo catasto al foglio 33, confina:

Nord: con il fosso del Riferraio;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 9 e 10, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il fosso della Corniaccia.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.806.462,95 (unmilioneottocentoseimilaquattrocentosessantadue e centesimi 95) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tonissi Bartolini Felice fu Ranieri, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tonissi Bartolini Felice fu Ranieri per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dal l'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tonissi Bartolini Felice fu Ranieri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 70.76.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 58. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tonissi Bartolini Felice fu Ranieri, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 960 (*N. C.*)					
Polline	31	42	—	Seminativo	II	30	83	20	10.482,88
Piano della Barca	32	1	—	Id.	II	0	62	40	212,16
Barca del Grazi	27	33	—	Pascolo cespugliato	I	1	80	30	180,30
Id.	27	34	—	Seminativo	II	8	14	20	2.768,28
Mandrione dei Tori	27	35	—	Pascolo cespugliato	I	4	56	60	456,60
Pian della Barca	27	36 (p)	—	Seminativo	II	24	80	04	8.432,16
					Totali . . .	70	76	74	22.532.38

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Polline e Barca del Grasi », confina:

Nord: con un tratto della strada statale Maremmana, con il limite ovest e sud della particella 49 e con il limite sud della particella 55 tutte del foglio 27, con la linea del frazionamento operato sulla particella 36 (foglio 27) la cui parte nord rimane in proprietà della ditta;

Est: con il limite della proprietà;

Sud: con il fosso Radicata;

Ovest: con il limite della proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.551.531,80 (settemilionicinquecentocinquantunomilacinquecentotrentuno e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2837.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Trenti Odoardo di Iacopo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Trenti Odoardo di Iacopo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Trenti Odoardo di Iacopo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 36.12.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trenti Odoardo fu Iacopo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 857 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
I Puntoni di Sopra	58	50	—	Bosco ceduo	V	1	19	50	22,71
Id.	58	51	—	Seminativo	V	0	03	30	2,14
Id.	58	52	—	Id.	V	2	46	60	160,29
Id.	58	53	—	Pascolo	II	0	01	60	0,22
Id.	58	61	—	Bosco ceduo	III	0	59	20	32,56
Id.	58	62	—	Pascolo	I	0	41	20	15,66
Id.	58	64	—	Bosco ceduo	IV	0	33	40	12,69
Id.	58	65	—	Pascolo	II	0	04	10	0,57
Id.	58	66	—	Fabbricato rurale	—	0	24	50	—
Id.	58	67	—	Seminativo	V	3	35	90	218,34
Id.	58	68	—	Pascolo	II	0	02	00	0,28
Id.	58	69	—	Seminativo arborato	V	1	66	80	200,16
Id.	58	70	—	Seminativo	V	1	42	30	92,49
Id.	58	71	—	Bosco ceduo	III	0	02	60	1,43
I Puntoni di Sotto	58	72	—	Id.	IV	0	75	10	28,54
Id.	58	73	—	Seminativo arborato	V	0	95	50	114,60
Id.	58	74	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	50	0,38
Id.	58	75	—	Fabbricato rurale	—	0	08	40	—
Id.	58	76	—	Seminativo arborato	IV	0	55	90	117,39
Id.	58	77	—	Id.	IV	0	39	30	82,53
Id.	58	78	—	Pascolo	I	0	08	60	3,27
Id.	58	79	—	Id.	I	0	08	40	3,19
Id.	58	80	—	Bosco ceduo	IV	0	15	50	5,89
I Puntoni di Sopra	58	89	—	Seminativo	IV	0	17	80	23,14
Id.	58	97	—	Fabbricato rurale	—	0	00	20	—
I Pratini	67	31 (p)	—	Castagneto da frutto	I	1	77	57	301,87
Casino	67	32	—	Seminativo	II	1	71	10	461,97
Perticaia	67	108	—	Castagneto da frutto	II	0	10	70	12,30
Id.	67	109	—	Vigneto	I	0	14	70	88,20
Id.	67	132	—	Uliveto	II	0	63	80	172,26
Id.	67	133	—	Castagneto da frutto	II	0	20	60	23,09
L'Abate	67	147	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	10	0,17
Id.	67	148	—	Seminativo arborato	II	2	07	30	787,74
Id.	67	149	—	Bosco ceduo	II	0	18	40	14,72
Id.	67	150	—	Castagneto da frutto	III	0	90	70	63,49
Id.	67	151	—	Seminativo arborato	III	2	51	20	753,60
Id.	67	152	—	Fabbricato rurale	—	0	35	50	—
Id.	67	153	—	Castagneto da frutto	II	0	11	70	13,45
Id.	67	154	—	Seminativo	III	4	72	90	945,80
Id.	67	155	—	Incolto produttivo	unica	0	04	70	0,28
Bagnolo	67	157	—	Seminativo arborato	II	0	10	30	39,14
Id.	67	158	—	Id.	II	1	88	70	717,06
Id.	67	159	—	Seminativo	II	0	31	40	84,78
Id.	67	160	—	Castagneto da frutto	I	2	54	70	432,99
Id.	67	161	—	Bosco ceduo	III	0	64	90	35,70
				Totali		36	12	17	6.087,68

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « I Pratini » distinto a nuovo catasto al foglio 67, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 9, con il limite sud e con parte del limite est della particella 59, con la linea del frazionamento operato sulla particella 31 la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud della particella 15;
Est: con la strada vicinale del Molino;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il botro Caldo coincidente in parte con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « L'Abate », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Corniola;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Polveriera;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Molino.

3º Accorpamento in località «I Puntoni» confinanta:

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro degli Abbrocchi;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Lungaiano;
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Casa Nuova.

L'indennità di espropriazione è di L. 977.364,62 (novecentosettantasettemilatrecentosessantaquattro e cent. 62) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ugurgieri Ugo fu Edgardo, in comune di Seggiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ugurgieri Ugo fu Edgardo, per i terreni ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ugurgieri Ugo fu Edgardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 24.50.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ugurgieri Ugo fu Edgardo, in comune di Seggiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1467 (N. C.)					
Fondo Sughera	10	96	—	Bosco ceduo	II	2	62	10	117,95
Id.	10	97	—	Seminativo	III	0	37	10	31.53
Id.	10	98	—	Id.	III	2	12	70	180.80
Can Petrini	10	99	—	Id.	III	0	56	00	47.60
Id.	10	100	—	Pascolo	II	3	18	00	95,40
Id.	10	101	—	Id.	II	1	40	50	42,15

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1467 (*N. C.*)					
Fondo Sughera	10	102	—	Seminativo	III	3	01	80	256,53
Can Petrini	10	103	—	Pascolo	II	2	69	90	80,97
Id.	10	104	—	Pascolo cespugliato	I	0	43	00	19,35
Colombaio	12	64	—	Seminativo	III	2	73	40	232,39
Id.	12	65	—	Pascolo	I	2	54	50	114,53
Id.	12	71	—	Id.	I	0	12	90	5,80
Fondi del Colombaio	12	72	—	Pascolo cespugliato	I	0	00	76	0,34
Id.	12	73	—	Id.	I	0	03	40	1,53
Id.	12	74	—	Id.	I	0	02	40	1,08
Id.	12	75	—	Pascolo	I	0	16	80	7,56
Id.	12	76	—	Seminativo	III	1	58	30	134,55
Colombaio	12	70(p)	—	Seminativo arborato	II	0	86	89	191,16
				Totali		24	50	45	1.561,22

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Can Petrini », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte con il fosso dei Can Petrini;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Fondi del Colombaio », confinante:

Nord: con la strada vicinale della Croce;

Est: con il limite ovest della particella 67 (foglio 12), con parte del limite ovest della particella 70 (foglio 12), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con un tratto del fosso del Cavallo, con il limite ovest della particella 77 (foglio 12);

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 682.094,14 (seicentottantaduemilanovantaquattro e cent. 14) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Verdiani Bandi Aroldo fu Alberto, in comune di Seggiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani Bandi Aroldo fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani Bandi Aroldo fu Alberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 9.73.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verdiani Bandi Aroldo fu Alberto, in comune di Seggiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numeri di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1512 (N. C.)					
Casalino	31	22	—	Castagneto da frutto	III	0	44	90	49,39
Id.	31	16	—	Id.	III	0	00	40	0.44
Fosso Rofinale	31	12	—	Id.	II	0	46	20	97,02
Id.	31	9	—	Seminativo	III	2	97	50	252,88
Id.	31	6	—	Id.	III	1	04	60	88,91
Id.	31	5	—	Bosco alto fusto	II	0	14	10	17,62
Giuncaiole	23	83	—	Incolto produttivo	unica	0	39	90	1,20
Id.	23	82	—	Seminativo	III	1	71	70	145,95
Id.	23	76(p)	—	Id.	II	1	95	41	273,58
Id.	23	75	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	00	9,44
				Totali . . .		9	73	71	936,43

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Casalino », « Giuncaiole », « Rofinale »

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il fosso Fossone;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 76 (foglio 23) la cui parte orientale rimane alla ditta, e con il limite di proprietà;

Sud: con il fosso Rofinale;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il fosso Rofinale e con il limite di proprietà;

Est, sud e *ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 22 (foglio 31) situata a sud di quest'ultimo accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 281.375,30 (duecentottantunomilatrecentosettantacinque **e cent. 30) e** vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2540.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie complessiva di ettari 142.75.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni ricadenti nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1666 (N. C.)					
Grillame	232	43	—	Seminativo .	II	0	10	40	33,28
Alioppa	233	26	—	Seminativo arborato .	II	2	21	70	931,14
Vado arancio	239	4	—	Vigneto . .	I	0	47	40	402,90
Alioppa	233	27	—	Fabbricato rurale . .	—	0	68	50	—
Id.	233	28	—	Seminativo . .	III	0	30	30	66,66
Vado arancio	239	1	—	Id. .	III	0	37	90	83,38
Id.	239	12	—	Fabbricato rurale	—	0	04	20	—
Id.	239	3	—	Vigneto .	I	0	94	40	802,40
Id. .	239	10	—	Seminativo . . .	II	72	25	10	23.120,32
Id.	239	13	—	Vigneto	I	1	34	60	1.144,10
				Totali		78	74	5	26.584,18

L'indennità di espropriazione è di L. 9.139.288 (novemilionicentotrentanovemiladuecentottantotto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1550 (*N. C.*)					
Alioppa	238	7	—	Seminativo	III	0	23	10	50,82
Id.	238	8	—	Fabbricato rurale	—	1	28	40	—
Id.	238	9	—	Seminativo	III	0	80	90	177,98
Id.	238	10	—	Id.	III	0	75	20	165,44
Id.	238	38	—	Fabbricato rurale	—	0	57	10	—
Id.	238	39	—	Seminativo	II	3	38	00	1.081,60
Id.	238	26	—	Id.	III	10	26	70	2.258,74
Id.	238	37	—	Id.	II	18	88	20	6.042,24
Id.	238	50	—	Seminativo arborato	II	0	10	00	42 —
Id.	238	51	—	Id.	III	5	26	90	1.686,08
Id.	239	11	—	Seminativo	II	22	46	50	7.188,80
				Totali . . .		64	01	00	18.693,70

L'indennità di espropriazione è di L. 6.464.355,90 (seimilioniquattrocentosessantaquattromilatrecentocinquantacinque e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Vetricella », confina:

Nord-ovest: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con la Gora delle Ferriere;
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite amministrativo del comune di Gavorrano, quindi con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 1666 (N.C.)	78.74.50	26.584,18	9.139.288 —
Partita catastale n. 1550 (N.C.)	64.01.00	18.693,70	6.464.355,90
In complesso . . .	142.75.50	45.277,88	15.603.643,90

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2841.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropria zione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 119.72.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 63. — PALIA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1821 (*N. C.*)					
S. Ferdinando	46	14	—	Seminativo	II	3	35	00	1.340 —
Id.	46	43	—	Id.	III	1	29	60	349,92
Id.	46	42	—	Vigneto	II	0	22	40	134,40
Id.	46	1	—	Fabbricato rurale	—	0	94	00	—
Id.	46	2	—	Vigneto	II	0	55	10	330,60
Id.	46	3	—	Seminativo	III	20	96	30	5.660.01
Id.	46	38	—	Id	III	1	36	40	368,28
Id.	46	39	—	Vigneto	II	0	35	80	214,80
Id.	46	40	—	Seminativo	III	0	17	60	47,52
Id.	46	41	—	Vigneto	II	0	47	50	285 —
Id.	46	13	—	Seminativo	III	3	97	60	1.073,52
Id.	46	12	—	Vigneto	II	0	55	20	331,20
S. Giovacchino	44	22(p)	—	Seminativo	III	17	72	40	4.785,48
Id.	44	23	—	Fabbricato rurale	—	0	66	90	—
Vetricelle	44	21(p)	—	Seminativo	II	1	18	18	472,74
Casetta Guidoni	47	5	—	Id.	IV	1	04	50	188,10
S. Ferdinando	45	7	—	Id	III	25	12	40	6.783,48
Id.	45	14	—	Fabbricato rurale	—	0	16	40	—
Id.	45	15	—	Seminativo	III	1	30	80	353,16
Casetta Guidoni	47	6	—	Fabbricato rurale	—	0	40	50	—
Id.	47	7	—	Vigneto	II	0	44	80	268,80
Id.	47	10	—	Seminativo	III	37	29	40	10.069,38
Id.	47	15	—	Fabbricato rurale (corte)	—	0	13	80	—
					Totali . . .	119	72	58	33.056,39

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Vetricella » confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso di Valle al Confine;
Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con i fossi di Valle al Confine e Cerretella;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con la strada nazionale Tirrena Superiore, con parte del limite est della particella 22 (foglio 44) e con la linea del frazionamento operato sulla particella medesima, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il fosso Vetricella II;

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 44), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo e con il fosso Vetricella I, fino a raggiungere il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.458.324,95 (undicimilioniquattrocentocinquantottomilatrecentoventiquattro e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste.*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2842.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, in comune di Follonica (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, per i terreni ricadenti nel comune di Follonica (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dal l'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Follonica (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 24.62.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 64. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, in comune di Follonica (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 242 (N. C.)					
Le Spianate	9	15	—	Seminativo	III	14	53	90	4.070,92
Id.	9	16	—	Fabbricato rurale	—	0	39	00	—
Campi del Vallino	9	28	—	Seminativo	II	9	13	30	3.744,53
Id.	9	43	—	Vigneto	unica	0	56	00	476 —
				Totali . . .		24	62	20	8.291,45

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Spianate di Valle », distinto a nuovo catasto al foglio 9 è costitutito da un unico accorpamento; confinante:

Nord-est ed est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con la strada provinciale Massetana;

Sud-ovest e nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.816.282,30 (duemilioniottocentosedicimiladuecentottantadue e centesimi 30) e vale salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2843.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Von Wesendonk Franz fu Otto, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Von Wesendonk Franz fu Otto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 88.85.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 65. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1915 (*N. C.*)					
Fonte Tornai	29	4(p)	—	Bosco ceduo	III	0	55	55	50 —
Id.	29	28	—	Seminativo	IV	6	71	20	973,24
Id.	29	29	—	Id.	IV	3	47	70	504,16
Id.	29	30	—	Bosco ceduo	III	1	71	10	153,99
Piano	29	31	—	Seminativo	IV	6	39	00	926,55
Fonte Tornai	29	32	—	Id.	IV	3	14	80	456,46
Id.	29	33	—	Pascolo	unica	0	09	80	4,02
Id.	29	34	—	Seminativo	IV	4	97	90	721,95
Id.	29	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	49	60	9,92
Id.	29	36	—	Bosco ceduo	IV	0	26	50	19,88
Id.	29	37	—	Seminativo	IV	5	43	10	787,50
Id.	29	38	—	Bosco ceduo	IV	0	12	80	9,60
Id.	29	39	—	Pascolo cespugliato	II	1	02	20	20,44
Id.	29	40	—	Id.	II	0	19	70	3,94
Id.	29	41	—	Id.	II	0	62	70	12,54
Id.	29	42	—	Seminativo	IV	1	62	90	236,20
Id.	29	43	—	Pascolo	unica	2	79	80	114,72
Id.	29	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	41	50	8,30
Id.	29	45	—	Seminativo	IV	1	73	50	251,58
Id.	29	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	73	60	14,72
Podere Pievano	29	52	—	Bosco ceduo	IV	0	31	70	23,77
Piano	29	53	—	Seminativo	III	4	80	60	1.057,32
Id.	29	54	—	Fabbricato rurale	—	0	20	50	—
Id.	29	56	—	Vigneto	III	2	09	10	899,13
Id.	29	58(p)	—	Seminativo	II	0	92	38	295,61
Fonte Tornai	29	60	—	Pascolo arborato	unica	2	64	10	198,07
Id.	29	61	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	80	11,96
Id.	29	62	—	Seminativo	IV	3	53	20	512,14
Id.	29	64	—	Bosco ceduo	IV	0	10	50	7,88
Id.	29	65	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	10	2,02
Fosso di Ruggero	14	10	—	Id	II	0	50	30	10,06
Id.	14	11	—	Seminativo	IV	0	76	50	110,93
Macchia al Fango	14	12(p)	—	Bosco ceduo	III	5	55	55	500 —
Id.	14	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	20	9,64
Id.	14	14(p)	—	Bosco ceduo	III	0	55	55	50 —
Id.	14	21	—	Id	III	3	50	60	315,54
Id.	14	22	—	Seminativo arborato	III	0	67	90	2[illegible]7,28
Id.	14	23	—	Seminativo	IV	6	07	30	880,58
Id.	14	24	—	Id.	III	0	96	80	212,96
Id.	14	25	—	Fabbricato rurale	—	0	12	70	—
Id.	14	26	—	Pascolo cespugliato	II	1	97	20	39,44
Id.	14	30	—	Seminativo	IV	6	20	80	900,16
Id.	14	31	—	Id.	V	0	95	80	76,64
Id.	14	38(p)	—	Bosco ceduo	III	0	66	66	60 —
Id.	14	58(p)	—	Id.	III	1	33	33	120 —
Id.	14	59	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	40	5,28
Id.	14	60	—	Id.	II	0	36	80	7,36
				Totali		88	85	32	11.803,48

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Macchia al Fango » distinto a nuovo catasto al foglio 14, confinante:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 12, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 58 e 14, le cui parti nord rimangono alla ditta; con parte del limite ovest della particella 14;
Est: con parte del limite ovest della particella 14;
Sud: con parte del limite nord della particella 38 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Ruggero.

2° Accorpamento sito in località « Fonte Tornai » distinto a nuovo catasto al foglio 29, confinante:
Nord: con parte del limite sud della particella 4 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta, nuovamente con parte del limite sud della particella 4 e con il limite di proprietà coincidente con il torrente Pavone;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Pavone, con parte del limite ovest della particella 63;
Sud: con il limite nord e parte del limite ovest della particella 59, con la linea del frazionamento operato sulla particella 58, la cui parte sud-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il fosso Re di Mare;
Ovest: con il fosso Re di Mare e con parte del limite sud della particella 4 coincidente, per un breve tratto, con la strada vicinale del « Pian dei Frati ».

L'indennità di espropriazione è di L. 4.189.146,95 (quattromilionicentottantanovemilacentoquarantasei e centesimi 95) e vale salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2844.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Von Wesendonk Franz fu Otto, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Von Wesendonk Franz fu Otto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 153.21.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Castelnuovo di Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 383 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Molino di Bruciano	60	17	—	Seminativo	III	2	36	90	473,80
Id.	60	18	—	Bosco ceduo	II	0	11	40	9,12
Id.	60	19	—	Seminativo	III	0	60	70	121,40
Id.	61	14	—	Id.	III	0	75	50	151 —
Id.	61	15	—	Fabbricato rurale	—	0	08	30	—
Id.	61	16	—	Castagneto da frutto	II	0	53	90	61,99
Id.	61	17	—	Bosco ceduo	IV	0	12	60	4,79
Id.	61	18	—	Id.	IV	0	07	50	2,85
Id.	61	19	—	Seminativo	III	0	02	70	5,40
Id.	61	20	—	Id.	IV	0	07	20	9,36
Id.	61	21	—	Id.	III	0	12	00	24 —
Id.	61	22	—	Bosco ceduo	IV	0	01	90	0,72
Id.	61	23	—	Seminativo	III	0	13	10	26,20
Id.	61	24	—	Bosco ceduo	V	0	08	20	1,56
Id.	61	25	—	Vigneto	III	0	16	50	62,70
Id.	61	26	—	Bosco ceduo	IV	0	07	70	2,93
Id.	61	27	—	Seminativo	III	0	98	20	196,40
Id.	61	28(p)	—	Castagneto da frutto	II	1	31	58	151,31
Id.	61	30	—	Seminativo	III	0	49	40	98,80
Id.	61	72	—	Bosco ceduo	IV	0	54	30	20,63
Podere San Carlo	68	5(p)	—	Id.	II	1	50	00	120 —
Il Poggio	69	55	—	Seminativo	III	1	28	30	256,60
Id.	69	54	—	Pascolo arborato	unica	0	73	30	36,65
Id.	69	56	—	Seminativo	IV	0	13	70	17,81
Il Molino	69	75	—	Id.	II	0	34	90	94,23
Id.	69	74	—	Fabbricato rurale	—	0	05	20	—
Id.	69	76	—	Incolto produttivo	unica	0	03	10	0,19
Fontipalli	68	24	—	Id.	unica	0	00	25	0,02
Podere San Carlo	68	50(p)	—	Bosco ceduo	II	2	75	00	220 —
Id.	68	51	—	Seminativo	IV	0	19	70	25,61
Id.	68	52	—	Id.	IV	1	69	00	219,70
Id.	68	53	—	Uliveto	I	0	90	80	372,28
Id.	68	54	—	Seminativo	III	0	04	50	9 —
Id.	68	55	—	Pascolo arborato	unica	0	15	70	7,85
Id.	68	61	—	Uliveto	II	0	57	90	156,33
Id.	68	62	—	Seminativo	IV	0	80	70	104,91
Id.	68	63	—	Id.	III	0	23	20	46,40
Id.	68	64	—	Fabbricato rurale	—	0	10	30	—
Id.	68	65	—	Uliveto	II	0	44	70	120,69
Id.	68	66	—	Seminativo	III	0	11	70	23,40
Id.	68	67	—	Id	III	0	03	40	6,80
Id.	68	70	—	Bosco ceduo	III	0	03	90	2,15
Id.	68	71	—	Seminativo	II	0	51	30	133,51
Id.	68	72	—	Bosco ceduo	III	0	17	80	9,79
Podere di Lugaiano	69	1	—	Id.	IV	0	10	60	4,03
Lugaiano	69	2	—	Seminativo	IV	0	74	00	96,20
Id.	69	3	—	Fabbricato rurale	—	0	31	30	—
Id.	69	4	—	Bosco ceduo	IV	2	51	50	95,57
Id.	69	5	—	Id.	III	0	01	80	0,99
Le Cammelle	69	32	—	Seminativo	III	1	08	00	216 —
Id.	69	36	—	Bosco ceduo	III	0	80	20	44,11
Id.	69	37	—	Seminativo	III	2	52	10	504,20
Id.	69	38	—	Bosco ceduo	III	0	12	40	6,82
Il Poggio	69	39	—	Seminativo	III	0	33	90	67,80
Id.	69	40	—	Uliveto	II	2	24	40	605,88
Id.	69	41	—	Seminativo	III	0	27	70	55,40
Id.	69	42	—	Pascolo cespugliato	unica	0	20	00	3 —
Id.	69	53	—	Seminativo	III	0	66	20	132,40
Il Molino	69	77	—	Bosco alto fusto	unica	0	01	80	0,86
Podere Colombai	69	78	—	Bosco ceduo	III	0	28	20	15,51
Id.	69	79	—	Castagneto da frutto	II	0	64	90	74,64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 383 (*N. C.*)					
Podere Colombai	69	80	—	Bosco ceduo	III	0	09	40	5,17
Id.	69	81	—	Seminativo arborato	III	0	85	40	256,20
Id.	69	82	—	Seminativo	III	0	18	90	37,80
Id.	69	83	—	Bosco ceduo	III	0	06	00	3,30
Id.	69	84	—	Id.	III	0	39	50	21,73
Id.	69	85	—	Seminativo	III	0	36	90	73,80
Podere Le Casettine	69	96	—	Id.	III	0	82	50	165 —
Id.	69	97	—	Seminativo arborato	III	0	87	50	262,50
Id.	69	98	—	Fabbricato rurale con la corte n. 100	—	0	10	80	—
Id.	69	99	—	Seminativo	IV	0	29	00	37,70
Id.	69	100	—	Corte un. al n. 98	—	0	04	70	—
Id.	69	101	—	Seminativo arborato	III	0	88	60	265,80
Id.	69	102	—	Seminativo	III	0	24	80	49,60
Podere Piastranió	69	103	—	Bosco ceduo	IV	0	03	80	1,44
Id.	69	104	—	Seminativo	IV	4	64	20	603,46
Id.	69	105	—	Fabbricato rurale	—	0	19	50	—
Podere Colombaie	69	106	—	Seminativo arborato	III	1	70	60	511,80
Id.	69	108	—	Fabbricato rurale	—	0	00	27	—
Il Molino	70	4	—	Id.	—	0	03	20	—
Id.	70	5	—	Bosco ceduo	III	0	03	40	1,87
Id.	70	6	—	Fabbricato rurale	—	0	02	50	—
Id.	70	7	—	Seminativo	III	1	01	80	203,60
Id.	70	8	—	Seminativo arborato	II	0	33	70	128,06
Id.	70	9		Bosco ceduo	III	0	06	50	3,58
Id.	70	10	—	Seminativo	III	0	40	10	80,20
Id.	70	21	—	Id.	III	0	91	90	183,80
Id.	70	39	—	Bosco ceduo	IV	0	14	60	5,55
Id.	70	40	—	Seminativo	III	0	58	30	116,60
Id.	70	41	—	Seminativo arborato	II	0	27	00	10[illegible],60
Id.	70	42	—	Seminativo	II	0	25	10	67,77
Piano del Doccino	70	56	—	Id.	II	0	25	90	69,93
Pino di Sotto	70	57	—	Id.	IV	3	09	00	401,70
Id.	70	58	—	Seminativo arborato	II	1	63	90	622,82
Id.	70	59	—	Seminativo	III	0	12	70	25,40
Id.	70	60	—	Bosco ceduo	III	0	06	40	3,52
Id.	70	61	—	Id.	IV	0	07	00	2,66
Id.	70	62	—	Seminativo	III	0	37	60	75,20
Id.	70	63	—	Fabbricato rurale	—	0	33	40	—
Id.	70	64	—	Seminativo arborato	II	1	21	00	459,80
Id.	70	65	—	Bosco ceduo	III	0	05	70	3,14
Id.	70	66	—	Seminativo	II	0	02	60	7.02
Id.	70	67	—	Bosco ceduo	III	0	88	20	48,51
Id.	70	68	—	Seminativo	II	0	06	30	17,01
Id.	70	69	—	Id.	IV	3	21	70	418,21
Id.	70	70	—	Bosco ceduo	IV	0	12	70	4,83
Id.	70	71	—	Seminativo	III	0	51	50	103 —
Id.	70	72	—	Id.	IV	2	98	70	388,31
Gallinacciai	70	73(p)	—	Bosco ceduo	IV	2	60	00	98,80
Id.	70	74	—	Fabbricato rurale	—	0	14	90	—
Id.	70	89	—	Seminativo	III	0	10	10	20,20
Id.	70	101	—	Id.	III	2	89	40	578,80
Id.	70	107	—	Uliveto	II	1	10	70	293,89
Id.	70	109	—	Seminativo	IV	0	74	40	96,72
Gallinaccio	70	110	—	Id.	IV	0	60	70	78,91
Id.	70	111	—	Bosco ceduo	IV	0	08	40	3,19
Id.	70	112	—	Seminativo	V	2	10	20	133,63
Id.	70	113	—	Seminativo arborato	IV	0	47	80	100,38
Id.	70	114	—	Seminativo	IV	0	63	90	83,07
Paretaini	70	174	—	Id.	III	2	94	10	588,20
Podere di Lungaiano	71	1	—	Id.	III	0	21	00	42 —
Id.	71	2	—	Id.	II	1	98	30	535,41
Id.	71	3	—	Id.	IV	0	09	50	12,35
Id.	71	4	—	Id.	II	0	05	80	15,66
Id.	71	5	—	Bosco ceduo	IV	0	08	80	3,34
Id.	71	6	—	Seminativo	III	2	38	90	477,80
Id.	71	7	—	Bosco ceduo	III	0	06	80	3,74
Id.	71	8	—	Seminativo	IV	1	13	50	147.55
Lungaiano	71	11	—	Pascolo arborato	unica	0	29	50	14,75
Id.	71	12	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	00	0,45

Segue *Partita catastale n.* 383 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Lungaiano	71	13	—	Seminativo	IV	6	07	50	789,75
Id.	71	14	—	Bosco ceduo	II	0	21	90	17,52
Id.	71	15	—	Id.	III	0	07	10	3,91
Id.	71	16	—	Id.	III	0	01	60	0,88
Bruciano	71	30	—	Seminativo	III	0	23	90	47,80
Podere Peretto	72	6	—	Fabbricato rurale	—	0	43	90	—
Id.	72	8	—	Seminativo arborato	III	0	06	60	19,80
Id.	72	9	—	Id.	III	0	90	70	272,10
Id.	72	11	—	Seminativo	V	0	33	40	21,71
Piagge del Peretto	72	12	—	Id.	III	13	58	50	2.717 —
Id.	72	13	—	Pascolo arborato	unica	1	29	30	64,65
Id.	72	15	—	Seminativo	II	0	32	60	88,02
La Marrucai	72	16	—	Id.	III	2	62	00	524 —
Id.	72	18	—	Id.	III	1	22	60	245,20
Id.	72	19	—	Id.	III	1	88	70	377,40
Id.	72	20	—	Id.	III	1	53	40	306,80
Id.	72	21	—	Bosco ceduo	III	0	79	70	43,83
Il Molino	70	1	—	Id.	IV	0	02	40	0,91
Id.	70	2	—	Id.	III	0	29	60	16,28
Id.	70	3	—	Seminativo	II	0	06	00	16,20
La Marrucai	72	22(p)	—	Bosco ceduo	III	0	18	18	10 —
Casa del Boschetto	80	2	—	Id.	II	0	35	60	28,48
Id.	80	3	—	Seminativo	III	5	07	20	1.014,40
Id.	80	4	—	Bosco ceduo	III	0	08	20	4,51
Id.	80	5	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—
Il Paretaio	80	6	—	Seminativo	III	0	46	50	93 —
Id.	80	7	—	Id.	III	5	70	00	1.140 —
Id.	80	8	—	Bosco ceduo	II	0	35	50	28,40
Id.	80	9	—	Seminativo arborato	III	9	88	30	2.964,90
Id.	80	10	—	Seminativo	III	2	80	60	561,20
Id.	80	11	—	Id.	III	1	83	70	367,40
Id.	80	12	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	10	0,47
Id.	80	13	—	Bosco ceduo	III	0	03	20	1,76
Paretaio	80	18(p)	—	Id.	II	1	50	00	120 —
Id.	80	20	—	Seminativo	III	0	79	30	158,60
Poggetti ai Fagioli	80	24	—	Id.	IV	3	49	50	454,35
Id.	80	14	—	Bosco ceduo	III	0	08	00	4,40
Id.	80	15	—	Seminativo	III	0	61	60	123,20
Paretaio	80	16	—	Id.	III	1	47	40	294,80
Id.	80	17	—	Bosco ceduo	II	0	16	30	13,04
Molino di Bruciano	61	67	—	Castagneto da frutto	II	0	04	60	0,64
Id.	61	68	—	Fabbricato rurale	—	0	00	22	—
					Totali	153	21	10	27.471,43

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Podere S. Carlo » confinante:

Est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con parte del botro di Fonte Palli;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia;

Nord-ovest: con parte del limite sud-est della particella 50 (foglio 68), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 50 e 5 (foglio 68), le cui parti nord-ovest rimangono alla ditta.

2° Accorpamento in località « Pino di Sotto » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con breve linea del frazionamento operato sulla particella 73 (foglio 70), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest della citata particella e nuovamente con una linea di frazionamento operato sulla particella 73 (foglio 70), la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite ovest della particella 10 (foglio 72), con il limite ovest della particella 115 (foglio 70);

Sud: con il limite di proprietà, con il limiti est delle particelle 108 e 106 (foglio 70), con la strada di Lungaino, con il botro dei Gallinaccini, con parte del limite ovest della particella 102 (foglio 70), con il limite di proprietà, con il limite est della particella 100 (foglio 70), nuovamente con il botro dei Gallinaccini;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Corniola.

3° Accorpamento in località «Podere di Lungaiano» confinante:

Nord: con il botro di Lungaino, coincidente in parte con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest della particella 17 (foglio 71), coincidente in parte con la strada vicinale di Lungaino;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Giardino II;

Ovest: con il limite di proprietà, con il limite sud della particella 31 (foglio 69), con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Giardini e con la strada di Lungaino, con parte del limite nord della particella 31 (foglio 69) e con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località «Il Paretaio» e «Casa del Boschetto» confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 10 (foglio 72) e con parte del limite sud della particella 4 (foglio 72);

Est: con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 72), con il botro di Bruciano, con il limite ovest della particella 17 (foglio 72), con il limite nord-ovest della particella 22 (foglio 72), con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 22 (foglio 72) coincidente con un affluente del botro delle Parruccaie, con il botro delle Parruccaie, con un breve tratto della strada provinciale Massetana II, con parte del limite ovest della particella 22 (foglio 80) con il limite nord-ovest della particella 21 (foglio 80);

Sud: con il limite nord della particella 19 (foglio 80), con il botro delle Frane, con parte del limite nord della particella 18 (foglio 80), con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta, con il limite ovest della particella 25 (foglio 80), con il botro dei Fagioli;

Ovest: con il limite nord-est della particella 23 (foglio 80), con la strada provinciale Massetana II, con parte del limite est della particella 32 (foglio 80), con la strada vicinale da Castelnuovo a Monterotondo, con la strada comunale del Sasso, con il limite est della particella 179 (foglio 70) con parte del limite est della particella 170 (foglio 70), con il limite sud-est della particella 171 (foglio 70) con il limite di proprietà, con il limite est della particella 164 (foglio 70), con la strada di Castelnuovo, con il botro delle Marrucaie con i limiti sud, est e nord della particella 14 (foglio 72), con parte del limite est della particella 10 (foglio 72).

5° Accorpamento in località «Molino di Bruciano» confinante:

Nord: con il limite sud della particella 16 (foglio 60), con la strada vicinale del Mulino;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 28 (foglio 61) la cui parte sud rimane alla ditta, con i limiti nord e nord-ovest della particella 33 (foglio 61), con un tratto della strada provinciale Massetana I;

Ovest: con parte del limite est della particella 23 (foglio 60).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.744.343,01 (duemilionisettecentoquarantaquattromilatrecentoquarantatrè e cent. 1) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2845.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Giovanni fu Francesco, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 e 30 agosto 1951, n. 930;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruspoli Giovanni fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Ruspoli Giovanni fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per una superficie di tavole 5450,88, pari ad ettari 545.08.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruspoli Giovanni fu Francesco, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 192 (V. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Quarto Terra	II	97	1	Seminativo art. 106	120	50	595,27
Id.	II	97	2	Seminativo	506	31	8.657.88
Id.	II	122	—	Id.	21	77	670,05
Id.	II	97	3 (p)	Id.	459	09	7.850,42
Id.	II	97	4 (p)	Id.	727	90	22.404.76
Campo Marte	II	1	—	Prato	127	90	6.561,27
Zambra	101	34	1 (p)	Seminativo	2	07	63,72
Id.	101	34 (p)	—	Id.	78	91	1.349,36
Id.	101	34	2 (p)	Id.	621	24	10.623,20
Id.	101	34	3	Id.	328	92	5.624,53
Id.	101	38 (p)	—	Id.	63	93	3.036,70
Id.	101	39	—	Id.	62	14	1.912,65
Id.	101	40	—	Id.	42	66	1.313,05
Id.	101	41	—	Id.	442	15	7.560,75
Id.	101	42	—	Id.	145	43	4.476,32
Campo di Mare	85 bis	12 (p)	—	Id.	384	18	24.817,83
Id.	85 bis	11	parte	Id.	475	31	14.635,59
Id.	85 bis	26	parte	Id.	30	00	1.425 —
Id.	85 bis	11	1	Prato	491	59	41.096,92
Id.	85 bis	47	—	Seminativo	0	09	4,26
Id.	85 bis	42	—	Id.	50	48	23[illegible],78
Id.	85 bis	45	—	Prato	0	26	21,74
Id.	85 bis	50	—	Seminativo	0	49	31,65
Id.	85 bis	64	—	Pascolo	239	12	6.542,31
Id.	85 bis	65	—	Seminativo	28	44	1.349 —
				Totali . . .	5.450	88	172.864,01
				Pari ad Ha. 545.08.80			

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Montetosto », confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la via del Sasso;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Marmo e con la strada comunale che da Cerveteri conduce al mare;

Sud-ovest: con la strada statale Aurelia;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 97 sub 3 e 97 sub 4 (sezione II), le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo », con la strada vicinale che dal Casale di Zambra porta a Cerveteri, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 34/2, 34/1, 34 e 38 (sezione 101), le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo », con il fosso di Zambra; con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Campo di Mare » distinto a vecchio catasto alla sezione 85 bis, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Pisa-Roma;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Vaccina, con la linea del frazionamento operato sulla particella 12, la cui parte sud-est rimane alla ditta;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con parte del limite sud-est della particella 10.

Dal sopradescritto accorpamento è escluso un appezzamento di terreno non di proprietà, situato a nord di detto accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 71.268.511,40 (settantunomilioniduecentosessantottomilacinquecentoundici e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103166) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.